

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2024, n. 12.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025. (25R00024) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2024, n. 13.

Legge di stabilità provinciale 2025. (25R00025) Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2024, n. 14.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027. (25R00026) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2024, n. 23-29/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 15-bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali). (25R00029) Pag. 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n. 11.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025. (25R00105) Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n. 12.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027. (25R00106) Pag. 33

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025. (25R00107) Pag. 34

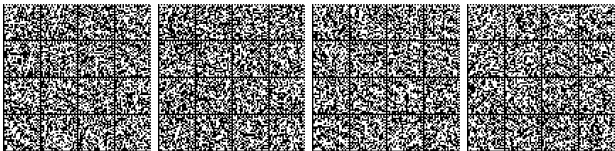
REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 49.

Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019. (24R00404) Pag. 40

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 50.

Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002. (24R00405) Pag. 42





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2024, n. 12.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025.

(Pubblicata nello Straordinario n. 1 del 31 dicembre 2024 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/2024 - Sez. gen.)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, NONCHÉ DI
PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al contenimento e razionalizzazione delle spese della provincia e di enti del sistema territoriale provinciale integrato, e abrogazione di disposizioni connesse

1. Il comma dell'art. 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. Questo capo, l'art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, e le altre disposizioni provinciali concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa degli enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, comprese le deliberazioni della giunta provinciale approvate per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'art. 79 dello statuto speciale, anche per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica provinciale.»

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale la disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.»

3. Dopo l'art. 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Misure per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della provincia). — 1. La giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della provincia. Queste misure possono riguardare spese discrezionali e di rappresentanza, spese per il funzionamento di organi collegiali, spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese relative alla gestione degli immobili e delle autovetture o spese di altra natura.

2. La giunta provinciale individua le misure di contenimento e razionalizzazione riferite alle spese per il reperimento di immobili da parte della provincia, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali e di riuso dei beni pubblici, per una loro più efficace valorizzazione. È comunque ammessa la stipula di contratti di locazione di immobili con i soggetti indicati nell'art. 79 dello statuto speciale oppure con altre amministrazioni pubbliche.

3. Con riferimento al contenimento e alla razionalizzazione della spesa relativa al personale si applicano l'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 e le altre disposizioni contenute in leggi provinciali.

4. La giunta provinciale, inoltre, stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio del rispetto delle misure individuate ai sensi di quest'articolo da parte delle strutture provinciali. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.»

4. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «delle spese previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa, tenendo conto delle misure previste per la provincia».

5. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta provinciale può promuovere un migliore utilizzo delle risorse, mediante progetti di riqualificazione energetica e di sostenibilità ambientale e nuovi modelli di manutenzione e gestione delle opere pubbliche, in grado di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento e dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni in atmosfera e mediante processi di rapido recupero degli investimenti.»

6. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «la giunta provinciale emana» sono sostituite dalle seguenti: «la giunta provinciale può emanare».



7. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «delle spese ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa, tenuto conto delle misure previste dalla Provincia».

8. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19;

b) gli articoli 3, 4, 4-bis, i commi 2, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 5 e l'art. 7 della legge provinciale n. 27 del 2010;

c) l'art. 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;

d) l'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;

e) l'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;

f) l'art. 6 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;

g) l'art. 5 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;

h) la legge provinciale 28 luglio 2014, n. 7;

i) l'art. 4 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20;

j) gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21;

k) l'art. 5 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;

l) l'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20;

m) l'art. 4 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9.

9. Con regolamento possono essere apportate le abrogazioni alle leggi provinciali necessarie per adeguarle a quanto previsto da quest'articolo.

10. Fino all'adozione delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della provincia ai sensi dell'art. 1-bis della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito da questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, ancorché modificate o abrogate da questo articolo.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 62-bis nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. Dopo l'art. 62 della legge sulla programmazione provinciale 1996, nel Capo VII, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Razionalizzazione degli strumenti di programmazione). — 1. Per razionalizzare gli strumenti di programmazione, rafforzando i contenuti strategici di medio e lungo periodo e di programmazione economico-finanziaria, con uno o più regolamenti possono essere soppressi o disciplinati gli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla normativa provinciale nei diversi ambiti di intervento, ridefinendone tra l'altro, se necessario, durata, contenuti e modalità di approvazio-

ne. Questi regolamenti individuano anche le disposizioni legislative abrogate e possono contenere disposizioni transitorie necessarie all'attuazione di quest'articolo.»

Art. 3.

Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione dei prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 9 del 2014 sono inserite le parole: «, anche per stralci».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI,
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E USI CIVICI

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 7 dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2026».

2. Nel comma 7-bis dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

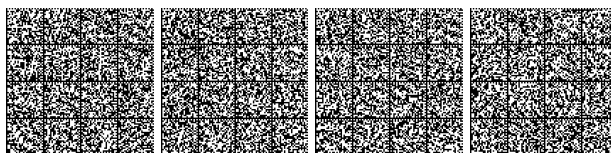
3. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «entro novanta giorni dal termine del mandato del presidente uscente. Fino alla nomina del presidente svolge le funzioni di presidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci.» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti nei comuni. Il presidente uscente resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente.»

4. Il comma 4 dell'art. 17-bis 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«4. Entro quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti nei comuni, sono nominati i consiglieri comunali componenti dell'assemblea per la pianificazione.»

5. Nel comma 1 dell'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: «decadenza o decesso» sono inserite le seguenti: «, nonché in caso di cessazione dalla carica di sindaco».

6. Nel comma 2 dell'art. 24-quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «situati nei comuni individuati con deliberazione della giunta provinciale,» sono



sostituite dalle seguenti: «situati nei comuni, o nelle parti del relativo territorio, individuati con deliberazione della giunta provinciale, anche».

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nel comma 8-*bis* dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione o per le progressioni del personale dipendente, per le commissioni di gara e per gli organismi che svolgono compiti di valutazione delle *performance* e della dirigenza, il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni degli enti locali, comunque denominati.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali esercitano la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici di interesse economico sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate. A tale fine, la giunta provinciale, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, può individuare degli indicatori e disporre degli indirizzi anche al fine di garantire livelli minimi di qualità nel territorio provinciale. Inoltre gli enti locali o le loro forme associative, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'art. 18, commi 3-*bis* e 3-*bis* 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.»

Art. 6.

Integrazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico può provvedere un ente esponenziale della collettività previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). Alla scelta della forma di amministrazione si applica l'art. 3-*bis*, comma 3, e, con riferimento alla presentazione della richiesta, quanto previsto dal regolamento di attuazione per il cambio della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico.»

2. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sugli usi civici 2005, dopo le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto» sono inserite le seguenti: «o, se il numero dei maggiorenni residenti nella frazione è superiore a cinquemila, comunque non inferiore al 15 per cento degli aventi diritto».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale sugli usi civici 2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In attesa della definizione delle forme di finanziamento degli enti esponenziali della collettività di cui all'art. 4, comma 3, lettera a-*bis*), la deliberazione prevista dall'art. 12, comma 3, può prevedere che i predetti enti continuino a partecipare al fondo previsto dal medesimo art. 12, definendo altresì criteri per l'assegnazione del finanziamento e modalità di rendicontazione.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO,
ARTIGIANATO, TURISMO E SPORT

Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per i centri commerciali al dettaglio, non costituisce ampliamento della superficie di vendita l'apertura di nuovi esercizi commerciali o l'aumento della superficie di vendita di esercizi commerciali già attivi, a seguito di cessazione o riduzione della superficie di esercizi commerciali, fino alla concorrenza della superficie massima autorizzata.»

2. Nel comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «istituzionale dell'immagine» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di quest'articolo la provincia, in particolare, può promuovere l'adozione di un marchio da assegnare agli esercizi commerciali volto a valorizzare il legame di tali esercizi con il territorio, nel rispetto della normativa europea e statale in materia. Il marchio può essere istituito dalla provincia, anche tramite i propri enti strumentali, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione. In tal caso la giunta provinciale stabilisce le modalità per il rilascio del marchio, le condizioni per ottenerlo - valorizzando aspetti che garantiscono ricadute positive sul sistema economico locale, sullo sviluppo sostenibile o sull'inclusione sociale -, l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla provincia per il rilascio del marchio e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»



4. Il comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg «Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)», è abrogato.

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (Legge provinciale sull'artigianato 2002)

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «Per qualificare e valorizzare la professione artigiana» sono inserite le seguenti: «, l'artigianato e i prodotti artigianali trentini».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sull'artigianato 2002 è sostituita dalla seguente:

«*b)* concedere a imprese artigiane, enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, comprese le iniziative per la formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, sentite le parti sociali interessate e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

Art. 10.

Integrazione dell'art. 27 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relativo al codice identificativo nazionale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale n. 9 del 2024 è inserito il seguente:

«*2-bis.* In considerazione dell'implementazione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e dei connessi adempimenti per il conseguimento del CIN, con riferimento alle strutture e agli alloggi turistici presenti nel sistema informativo turistico provinciale, nel caso di segnalazione nella banca dati nazionale, da parte del titolare o gestore di una struttura o di chi offre in locazione alloggi, di dati difforni rispetto a quelli contenuti nel sistema informativo turistico provinciale, fino al 31 agosto 2025, fermo restando l'obbligo di adeguamento alla disciplina in materia, non sono accertate le violazioni delle leggi provinciali di cui al comma 1, nonché dei relativi regolamenti, e non si applicano le relative sanzioni. La segnalazione di dati difforni nella banca dati nazionale è considerata quale aggiornamento della comunicazione per gli alloggi ad uso turistico. Questo comma si applica alle segnalazioni effettuate nella banca dati nazionale fino al 31 agosto 2025, comprese quelle effettuate prima della data di entrata in vigore di questo comma.»

Art. 11.

Integrazione dell'art. 4-bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«1-*ter.* Al fine di assicurare un'efficace e tempestiva organizzazione delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali 2026, si applicano le disposizioni statali che prevedono misure derogatorie, di semplificazione o di accelerazione specificamente dettate per l'organizzazione dei giochi. Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione di istituti o norme statali, i rinvii si intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati nell'ordinamento provinciale o alla corrispondente normativa provinciale, in quanto compatibili.»

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di piste da sci

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la provincia adegua, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), la normativa in materia di requisiti, caratteristiche tecniche e categorie di classificazione delle piste da sci ai principi e alle norme contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), che costituiscono limiti ai sensi dello statuto speciale. Fino a tale adeguamento, continua ad applicarsi la normativa provinciale in materia.

Capo IV

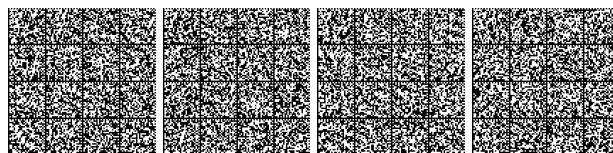
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
E DI LAVORO

Art. 13.

Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (Legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è inserito il seguente:

«*2-bis.* La giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori individuate nel comma 2, lettera *a)*, può stabilire che nella domanda di contributo presentata ai sensi di questa legge il soggetto beneficia-



rio richiedente debba dichiarare che i fornitori utilizzati per i servizi ad alta intensità di manodopera acquisiti per l'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa adottano nei confronti dei propri dipendenti che prestano servizio presso la medesima unità operativa un contratto collettivo compreso tra quelli individuati ai sensi del comma 2, lettera a).»

2. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione prevista dall'art. 6, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari.»

3. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023, dopo le parole: «dall'art. 6» sono inserite le seguenti: «e dall'art. 16».

4. Nel comma 3-bis dell'art. 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: «per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica» sono soppresse.

Art. 14.

Disposizioni di semplificazione per le misure agevolative legate all'emergenza COVID-19

1. Per sostenere gli operatori economici che hanno assicurato la continuità delle attività nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, garantendo nel contempo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di controllo, alle misure agevolative di emergenza previste dall'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, dagli articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8-ter e 12-ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e dagli articoli 39 e 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, si applicano le disposizioni di semplificazione previste dal presente articolo.

2. Per i contributi di ammontare unitario fino a 10.000 euro gli obblighi a carico del beneficiario e gli impegni assunti dallo stesso si intendono rispettati in caso di continuità dell'esercizio dell'attività dell'impresa fino alla data di scadenza di questi obblighi e impegni.

3. La giunta provinciale può individuare specifiche modalità per l'effettuazione dei controlli sui contributi erogati, individuando in particolare, anche in deroga alle disposizioni attuative previste dall'art. 9-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), la percentuale minima di controlli a campione e le modalità di semplificazione e ottimizzazione dei controlli da svolgere, anche differenziandole sulla base dell'ammontare unitario del contributo e assicurando, in ogni caso, l'idoneità dei controlli.

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Legge provinciale sulle cave 2006)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1-quater della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. La provincia, attraverso Trentino sviluppo S.p.a., può costituire una società *in house* a supporto dell'esercizio delle funzioni di governo di cui al comma 1 e delle funzioni comunali di cui al comma 3, nonché per lo svolgimento di azioni di valorizzazione del settore minerario e, in particolare, del porfido e delle pietre trentine, se a tale società partecipano anche i comuni nel cui territorio si trovano cave di porfido. Alla società possono partecipare anche i comuni nel cui territorio si trovano cave di materiali diversi dal porfido. In alternativa alla costituzione di una nuova società, la provincia, tramite Trentino sviluppo S.p.a., in presenza delle condizioni previste da questo comma, può partecipare a una società già esistente che persegua le stesse finalità.»

2. Nel comma 2-bis dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «I materiali di scavo che non si configurano come rifiuto» sono inserite le seguenti: «e che presentano i requisiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)».

3. Nel comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «La concessione non è prorogabile» sono inserite le seguenti: «; è fatta salva la possibilità di proroga per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di aggiudicazione della nuova concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e alle condizioni previste nella concessione in corso».

4. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «che ha rilasciato il provvedimento» sono soppresse.

5. Dopo il comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«1.1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria, con le modalità previste dal comma 1, si esprime anche negli altri casi in cui il comitato cave deve rilasciare il proprio parere in conferenza di servizi.»

6. Dopo il comma 1 dell'art. 34-bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«1-bis. È ammessa la proroga delle concessioni indicate nel comma 1 per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di aggiudicazione della nuova concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e alle condizioni previste nella concessione in corso.»



Art. 16.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituito dal seguente:

«2. Fino alla conclusione delle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 9, i servizi d'interesse generale disciplinati da questa legge continuano ad essere affidati secondo quanto disposto dalla legge provinciale n. 32 del 1990, ancorché abrogata, e dalla sua disciplina attuativa. Ai rapporti instaurati applicando la legge provinciale n. 32 del 1990 e la sua disciplina attuativa continuano ad applicarsi quest'ultima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e la relativa disciplina attuativa.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 è inserito il seguente:

«2-bis. Fino all'adozione della deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni approvate ai sensi della legge provinciale n. 32 del 1990 che individuano le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell'ambito dei lavori socialmente utili.»

Art. 17.

Integrazioni dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono inserite le parole: «, nonché a studenti iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della provincia successivamente all'iscrizione ai predetti corsi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

«3.1. Per i medesimi fini, la giunta provinciale può altresì specificare i requisiti di residenza dei richiedenti, anche con riferimento all'ipotesi di iscrizione all'AIRE.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA E SOCIALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SALUTE

Art. 18.

Modificazione dell'art. 32 (Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9

1. Nel comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale n. 9 del 2023 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 19.

Modificazione dell'art. 16 (Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: «nonché di ulteriori unità immobiliari ad uso abitativo» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di ulteriori unità immobiliari destinate o da destinare ad uso abitativo».

Art. 20.

Integrazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

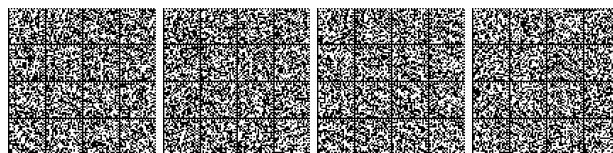
1. Dopo il comma 5-ter dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«5-quater. Gli assegnatari in locazione e i titolari dei contratti di locazione di alloggi sociali di proprietà di ITEA S.p.a. o gestiti dalla stessa siti in edifici a regime condominiale hanno il diritto di voto in luogo del proprietario o del soggetto gestore in merito alle decisioni relative alla gestione e alle spese dei servizi a rimborso, ivi compresi il riscaldamento e il condizionamento d'aria; il regolamento delle affittanze approvato da ITEA S.p.a. può individuare le modalità per l'espressione del voto in assemblea, anche a mezzo di un rappresentante, e altre disposizioni per l'esercizio del diritto di voto, anche al fine di garantire la continuità nella fornitura dei servizi a rimborso.»

Art. 21.

Modificazione dell'art. 30-bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Nel comma 2 dell'art. 30-bis della legge provinciale n. 22 del 2021 le parole: «per un tempo pari al restante periodo di fruizione a titolo gratuito dell'immobile già disposto alla data sopraindicata» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».



Art. 22.

Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. L'art. 15 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Sistema informativo delle politiche sociali*). — 1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali. Il sistema informativo delle politiche sociali è utilizzato dalla provincia e dagli enti locali per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza nell'ambito delle politiche sociali, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2, che definisce anche le modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altri enti pubblici.

2. Il sistema informativo delle politiche sociali contiene dati personali, compresi quelli appartenenti a particolari categorie e quelli relativi a condanne penali e reati, indispensabili al raggiungimento delle finalità del comma 1, come individuati con regolamento di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). Con il medesimo regolamento, approvato previa acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità per il trattamento dei dati, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché ogni altro elemento necessario al suo funzionamento.

3. La provincia può disporre che i soggetti indicati nell'art. 3, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *d-bis*), che erogano servizi socio-assistenziali ai sensi di questa legge comunichino i dati di loro competenza anche ai fini della relativa rendicontazione, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2. I medesimi soggetti possono consultare il sistema informativo ed acquisirne i dati, anche in forma di cooperazione applicativa, se questo è necessario per erogare il servizio svolto per conto della provincia o dell'ente locale, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2.»

Art. 23.

Integrazioni dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)

1. Nel comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 dopo le parole: «volti al rilascio» sono inserite le seguenti: «e al rinnovo» e dopo le parole: «è rilasciato» sono inserite le seguenti: «e rinnovato».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserita la seguente:

«*b-bis*) soggetti riconosciuti ciechi civili, totali o parziali, o ipovedenti gravi come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).»

Art. 24.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni connesse

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Osservatorio provinciale per la salute*). — 1. Presso la struttura provinciale competente in materia di salute è costituito l'osservatorio provinciale per la salute, per lo svolgimento delle funzioni, anche in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'Università degli studi di Trento o altri istituti di ricerca, di monitoraggio del servizio sanitario provinciale in termini di qualità, efficienza, appropriatezza clinico-organizzativa ed equità di accesso ai livelli di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nonché di analisi delle condizioni di salute della popolazione, anche al fine di supportare la programmazione sanitaria e socio-sanitaria provinciale.

2. Le attività previste dal comma 1 che rientrano nell'ambito della produzione statistica ufficiale sono svolte con la supervisione scientifica e metodologica della struttura provinciale competente in materia di statistica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).»

2. La lettera *k-bis*) del comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogata.

3. La giunta provinciale individua la data a partire dalla quale è costituito l'osservatorio provinciale per la salute; fino a tale data, continua ad applicarsi la lettera *k-bis*) del comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, ancorché abrogata.



Art. 25.

Modificazione dell'art. 32 (Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, che possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, esercitano l'opzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato in ogni momento a domanda. Gli effetti del passaggio da un tipo di rapporto all'altro decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'opzione. In assenza di opzione il dirigente resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.»

Art. 26.

Integrazione dell'art. 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale n. 23 del 1991 è inserito il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), riconducibili alle materie di cui all'art. 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a comunicare all'INPS i dati sanitari inerenti alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni mediche previste dal presente articolo necessari all'assolvimento dei compiti di competenza dell'INPS, se il trattamento da parte dell'INPS è previsto da una norma che lo riconduce alle finalità di cui al suddetto art. 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa). La comunicazione può avvenire anche avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'art. 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le tipologie di dati personali oggetto di trasmissione, le modalità del trattamento e le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un livello adeguato di sicurezza e l'osservanza del principio di esattezza.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003), e di disposizioni connesse

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «le imprese agricole singole» sono inserite le seguenti: «, anche se costituite in rete con soggettività giuridica».

2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: «, con riferimento alla disciplina degli organismi di controllo e degli operatori biologici iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 74».

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: «, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione».

4. L'art. 68-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 68-bis (Attività degli organismi di controllo).

— 1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e relativa certificazione secondo le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente.

2. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, per lo svolgimento delle attività di controllo svolte dai suddetti organismi si applica la normativa statale in materia.»

5. L'art. 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

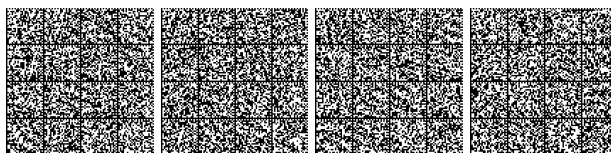
«Art. 69 (Obblighi degli organismi di controllo). —

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

a) svolgere o collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici, su indicazione e secondo le disposizioni stabilite dalla struttura provinciale competente;

b) in caso di revoca dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi statali o di proprio scioglimento, informare la struttura provinciale competente, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione;

c) dare comunicazione alla struttura provinciale competente delle non conformità accertate che costituiscono illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari), delle conseguenti misure applicate e



dell'esito del relativo adempimento, trasmettendo copia dei provvedimenti adottati, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione;

d) partecipare a incontri di coordinamento organizzati dalla struttura provinciale competente sul tema della certificazione biologica, per garantire l'efficienza del sistema di controllo;

e) osservare le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente relative all'esercizio dell'attività di controllo.»

6. I commi 2 e 4 dell'art. 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono abrogati.

7. Dopo il comma 3 dell'art. 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 148 del 2023, la provincia propone ai competenti organi statali la revoca o la sospensione dell'autorizzazione dell'organismo di controllo interessato.»

8. Il comma 1 dell'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale in capo agli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.»

9. Il comma 2 dell'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'organismo di controllo è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per le violazioni:

a) dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 68;

b) degli obblighi previsti dall'art. 69;

c) degli adempimenti conseguenti alla revoca o allo scioglimento dello stesso, ulteriori alla comunicazione prevista dall'art. 69, comma 1, lettera b), individuati dal regolamento di esecuzione;

d) degli ulteriori adempimenti individuati dal regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 74-ter, comma 2, lettera b).»

10. Il comma 4 dell'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«4. La struttura provinciale comunica alla competente autorità statale l'applicazione di sanzioni amministrative in base a quest'articolo, per le sue valutazioni ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2023.»

11. L'art. 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (Obblighi degli operatori). — 1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli operatori sono tenuti a:

a) dare comunicazione all'organismo di controllo prescelto e alla struttura provinciale competente in caso di recesso volontario dal sistema di controllo, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione;

b) dare comunicazione alla struttura provinciale competente delle notifiche di variazione effettuate, specificando le modifiche intervenute rispetto alla notifica precedentemente effettuata, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione.»

12. Nel comma 1 dell'art. 72-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «da 2.000 a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 6.000 euro».

13. Il comma 2 dell'art. 72-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, o il soggetto non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non mettono in atto le misure prescritte dall'organismo di controllo a seguito dell'accertamento di una non conformità che costituisce illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2023 sono puniti:

a) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro, se la non conformità è classificata critica;

b) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, se la non conformità è classificata grave;

c) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro, se la non conformità è classificata di scarsa entità.»

14. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 72-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono abrogati.

15. Il comma 6 dell'art. 72-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«6. L'operatore è punito con una sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro per le violazioni:

a) degli obblighi previsti dall'art. 72, comma 1, lettere a) e b);

b) degli adempimenti conseguenti alla revoca o allo scioglimento dell'organismo di controllo, ulteriori a quelli previsti dall'art. 72, comma 1, lettera b), individuati dal regolamento di esecuzione;

c) delle condizioni e delle disposizioni di dettaglio per l'applicazione delle norme di produzione biologica;

d) degli ulteriori adempimenti individuati dal regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 74-ter, comma 2, lettera b).»

16. Il comma 9 dell'art. 72-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

17. L'art. 74-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 74-ter (Regolamento di esecuzione). — 1. Il regolamento di esecuzione di questo capo individua:

a) gli adempimenti dell'organismo di controllo conseguenti alla revoca o allo scioglimento dello stesso, ulteriori alla comunicazione prevista dall'art. 69, comma 1, lettera b);



b) gli adempimenti in capo agli operatori conseguenti alla revoca o allo scioglimento dell'organismo di controllo, ulteriori a quelli previsti dall'art. 72, comma 1, lettera b);

c) le condizioni e le disposizioni di dettaglio per l'applicazione delle norme sulla produzione biologica;

d) i termini per le comunicazioni, le informazioni e la trasmissione di atti e provvedimenti da parte degli organismi di controllo e degli operatori biologici alla struttura provinciale competente, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dell'art. 69, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 72, comma 1, lettere a) e b);

e) la data a partire dalla quale si applicano le sanzioni previste dagli articoli 71, comma 2, e 72-bis, comma 6.

2. Il regolamento di esecuzione può individuare, inoltre:

a) le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative);

b) ulteriori adempimenti in capo agli organismi di controllo e agli operatori biologici;

c) disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo e ogni altra disposizione per la sua attuazione.»

18. Il comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 28 luglio 2021, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola), è abrogato.

Art. 28.

Inserimento dell'art. 37-bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Dopo l'art. 37 della legge provinciale n. 9 del 2007, nel Capo IX del Titolo I, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Disposizioni di semplificazione per la digitalizzazione dei perimetri dei consorzi di miglioramento fondiario). — 1. In considerazione della digitalizzazione dei perimetri dei consorzi di miglioramento fondiario sul portale geocartografico trentino, il riconoscimento dei perimetri digitalizzati dei consorzi è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura, unitamente a eventuali aggiornamenti o modifiche perimetrali preliminari. Per le successive modifiche dei perimetri digitalizzati approvati ai sensi di quest'articolo resta ferma la competenza della giunta provinciale prevista dall'art. 29.»

Art. 29.

Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo 2019)

1. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 le parole: «un limite minimo di prodotti alimentari trasformati in Provincia di Trento,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli ottenuti dalla lavorazione o dalla trasformazione di tali prodotti.»

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «le strade forestali, nonché» sono inserite le seguenti: «le piazzole per elicotteri a uso antincendio boschivo, i serbatoi per accumulo d'acqua a fini esclusivi di antincendio boschivo.»

2. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «in armonia con i principi generali definiti a livello nazionale, e internazionale,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la strategia forestale nazionale e la strategia forestale dell'Unione europea.»

3. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «il programma di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «la strategia».

4. I commi 8 e 9 dell'art. 11 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogati.

5. Dopo l'art. 11 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco e altre disposizioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi). — 1. Ai fini dell'applicazione dei divieti e delle sanzioni previsti da questa legge in materia di difesa degli incendi, la provincia istituisce il catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, approvato con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

2. L'elenco delle aree percorse dal fuoco individuate secondo i criteri del comma 7 è adottato dalla giunta provinciale e pubblicato nell'albo telematico della provincia e del comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo telematico della provincia chiunque può presentare osservazioni.

3. Decorso il termine previsto dal comma 2, la provincia valuta le osservazioni e approva il catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco e le relative perimetrazioni. Il catasto provinciale è trasmesso ai comuni territorialmente interessati.



4. Entro quarantacinque giorni dall'estinzione di un incendio sono effettuati i rilievi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'aggiornamento del catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco.

5. Dalla data di pubblicazione sull'albo telematico della provincia dell'elenco delle aree percorse dal fuoco ai sensi del comma 2 si applicano i divieti e le sanzioni previsti da questa legge in materia di difesa dagli incendi.

6. L'area iscritta nell'elenco delle aree percorse dal fuoco è cancellata dopo la scadenza del periodo di durata dei divieti previsti da questa legge in materia di difesa degli incendi.

7. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le modalità per il rilievo delle aree percorse dal fuoco e i criteri per l'inserimento nel catasto provinciale, i termini per l'aggiornamento periodico del catasto e altre disposizioni per l'attuazione di questo articolo.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).»

6. Nel comma 3 dell'art. 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «aree boscate percorse dal fuoco, previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), che è tenuto aggiornato» è inserita la seguente: «annualmente».

7. Nel comma 3 dell'art. 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «a livello provinciale, dalla struttura competente in materia di foreste» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei rilievi compiuti ai sensi dell'art. 11-bis, comma 7, e degli interventi di prevenzione realizzati, previsti dal piano».

8. Nel comma 1 dell'art. 91-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «e di infrastrutture forestali» sono inserite le seguenti: «e di altri interventi funzionali alla gestione del patrimonio silvo-pastorale».

9. Nel comma 4 dell'art. 91-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «Consiglio delle autonomie locali» sono inserite le seguenti: «e sentita anche l'associazione più rappresentativa nell'ambito provinciale delle proprietà collettive».

10. Dopo il comma 8-bis dell'art. 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, è inserito il seguente:

«8-ter. L'utilizzo dei piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname come parcheggi può essere autorizzato dal proprietario per un massimo di quarantacinque giorni annui e se il piazzale è direttamente collegato alla viabilità a pubblico transito. Tale autorizzazione è ammessa a condizione che, tenuto conto dell'eventuale presenza di situazioni di rischio, non pregiudichi la stabilità dei terreni, il regime delle acque, la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, nonché il perseguimento della finalità principale a cui il piazzale forestale è destinato.»

11. Il catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco previsto dall'art. 11-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007,

come introdotto dal comma 5, è istituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine nel catasto sono comprese le aree percorse dal fuoco già accatastate dai comuni competenti per territorio ai sensi della disciplina previgente. Dalla data di pubblicazione del catasto ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 si applicano i divieti e le sanzioni previsti da quest'ultima legge in materia di difesa dagli incendi.

Art. 31.

Disposizioni particolari relative ai piazzali forestali

1. Al fine di consentire il completamento della gestione delle fasi successive all'emergenza conseguente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale, denominati tempesta Vaia, e in considerazione dello sviluppo dell'epidemia da bostrico, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname realizzati in deroga all'art. 115 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del-territorio 2015), per fronteggiare la sopracitata emergenza possono essere mantenuti per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 32.

Disposizione transitoria in materia di immissione di fauna ittica

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui all'art. 1, comma 835, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 837-bis, della legge n. 234 del 2021, fino alla data stabilita per l'applicazione del predetto articolo, per le immissioni di trota fario (Salmo trutta) di ceppo rustico locale non è richiesto uno studio del rischio e le stesse possono essere autorizzate, anche in deroga alla carta ittica provinciale attualmente vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:

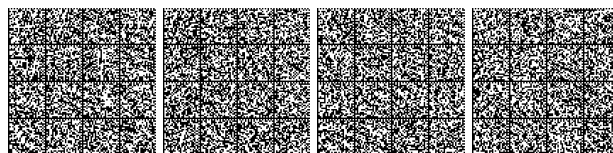
a) non superare le semine del 2021;

b) seminare nei tratti in cui era autorizzata la semina della trota fario nel 2021, fermo restando il divieto di semina nei tratti in cui è prevista la semina della trota marmorata.

Art. 33.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicoltura)

1. Nel comma 1-sexies dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 le parole: «Per assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica l'abbattimento è autorizzato ai sensi del comma 1 in caso di comportamenti pericolosi, anche senza attacchi di persone con contatto



fisico, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, senza attacchi di persone con contatto fisico, con le modalità di cui al comma 1 può essere autorizzato l'abbattimento, nel rispetto dei limiti indicati nel comma 1-ter, a condizione che l'esemplare sia previamente identificato, possibilmente attraverso esame genetico.»

Art. 34.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Nel comma 6-*quater* dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: «Quando i contributi previsti da quest'articolo e l'eventuale integrazione disposta dal comune di riferimento sono concessi a titolo di mero rimborso spese non forfettario per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attività di protezione civile assegnati ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, a detti contributi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti da quest'articolo e per le eventuali integrazioni disposte dal comune di riferimento, quando le somme sono erogate a titolo di rimborso spese non forfettario per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attività di protezione civile assegnati ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, a dette somme».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI,
NONCHÉ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDRICO

Art. 35.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. Nel comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: «ai sensi dell'art. 42, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 42, comma 3».

2. Nel comma 2-*bis* dell'art. 39 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: «La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» sono sostituite dalle seguenti: «Se il valore del contratto è pari o superiore a 100.000 euro la scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Art. 36.

Integrazione dell'art. 10 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Nel comma 8-*ter* dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, dopo le parole: «al coordinamento della sicurezza,» sono inserite le seguenti: «individuando la procedura di scelta del contraente in base al valore complessivo della singola prestazione,».

Art. 37.

Integrazioni dell'art. 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dalla normativa statale con riguardo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.»

2. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«1-*quater*. La progettazione è sviluppata applicando i decreti ministeriali che definiscono criteri ambientali minimi per la progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici vigenti alla data di affidamento dell'incarico relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica. A tal fine l'incarico relativo all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica prevede espressamente il richiamo a questi decreti.»

Art. 38.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)

1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale n. 6 del 2017, nel Capo I, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* (Disposizione in materia di protezione dei dati personali). — 1. Per le finalità relative ad una efficace attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi inerenti la rete stradale, anche in considerazione di fenomeni di pendolarismo o di flussi turistici, la provincia è autorizzata a trattare i dati relativi agli spostamenti dei veicoli che transitano sulla rete stradale del territorio provinciale in gestione alla provincia medesima, nei termini indicati dal comma 2, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di minimizzazione e di limitazione della finalità di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'art. 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).



2. Per la realizzazione delle finalità indicate nel comma 1, il trattamento dei dati personali svolto a fini statistici avviene con criteri, modalità, tempistiche della raccolta dei dati e misure di sicurezza stabiliti dal Programma statistico provinciale, che individua, distintamente, le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi di interesse provinciale, nonché le relative metodologie e modalità attuative, gli specifici dati trattati, le operazioni eseguibili, i periodi di conservazione e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679. Quanto alle modalità di trattamento dei dati, il Programma statistico provinciale definisce le specifiche modalità di raccolta dei dati necessari a ricostruire i percorsi dei veicoli e dettaglia ogni altro elemento necessario a garantire un utilizzo dei dati unicamente in forma anonima e aggregata, anche tramite il richiamo alle indicazioni metodologiche condivise con la struttura provinciale titolare della rilevazione statistica.

3. Ai sensi dell'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), i dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non è più necessaria per i relativi trattamenti statistici.

4. Per le finalità indicate al comma 1, i dati possono essere raccolti dagli enti locali e comunicati alla provincia, la quale segue le medesime indicazioni ed applica le relative garanzie definite dal Programma statistico provinciale di cui al comma 2. La provincia e gli enti locali rivestono il ruolo di titolare del trattamento per i dati rispettivamente raccolti.

5. I dati raccolti ed elaborati ai sensi di questo articolo sono utilizzati anche per l'adempimento agli obblighi di trasmissione di dati all'archivio nazionale delle strade istituito ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o ad altre banche dati statali; la relativa trasmissione avviene secondo le modalità individuate dalla normativa di riferimento.»

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: «non è dovuto o» sono soppresse.

2. Nella lettera i) del comma 4 dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: «dell'esenzione,» sono soppresse.

3. Dopo la lettera i-bis) del comma 4 dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

«i-ter) individuazione di una componente fissa riferita ai costi di gestione amministrativa delle concessioni.»

4. Il comma 6 dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è abrogato.

5. Dopo l'art. 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

«Art. 17.5.1 (*Ulteriori disposizioni transitorie*). —

1. I procedimenti amministrativi per la riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi di questo capo sono sospesi sino alla data di definizione del giudizio instaurato con ordinanza della Corte costituzionale 7 ottobre 2024, n. 161, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente l'interpretazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. In esito alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea i termini previsti dall'art. 17.5 sono rideterminati con delibera della giunta provinciale. In ogni caso, fino alla conclusione delle procedure di riassegnazione, le concessioni continuano ad essere esercitate alle condizioni stabilite dalle disposizioni provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.»

6. La giunta provinciale, in sede di prima applicazione dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, come modificato dal presente articolo, può prevedere modalità anche progressive per l'assoggettamento al pagamento del canone di concessione delle utenze finora esenti e per l'adeguamento dei canoni minimi attualmente vigenti.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

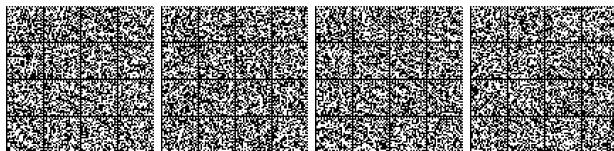
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 30 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

25R00024



LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2024, n. 13.

Legge di stabilità provinciale 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/2024 - Sez. Gen. Straord. n. 1 del 31 dicembre 2024)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI PROVINCIALI, DI ENTI LOCALI E DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Nel comma 8 dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per i sette successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli otto successivi».

2. Nel comma 9-bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per i tre successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi».

3. Nel comma 11 dell'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per i sette successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli otto successivi».

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2 quater dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «Per gli anni d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2024».

2. Dopo il comma 2 quater dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono inseriti i seguenti:

«2 quinquies. Per l'anno d'imposta 2025, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 73 dello statuto speciale, le seguenti deduzioni dalla base imponibile:

a) ai soggetti passivi senza figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 27.000 euro, una deduzione dalla base imponibile di 27.000 euro. La deduzione non spetta ai soggetti passivi senza figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 27.000 euro;

b) ai soggetti passivi con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. La deduzione non spetta ai soggetti passivi con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro.

2 sexies. Per l'anno d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 50.000 euro spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 246 euro, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, per ogni figlio che si trova nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.»

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale

1. Dopo il comma 6-undecies dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«6-duodecies. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'esenzione quinquennale prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 si applica anche in caso di prima immatricolazione estera. L'esenzione opera limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della Provincia e il termine del periodo di esenzione decorrente dalla data di prima immatricolazione.»

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera e -bis) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».

2. Nel comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».



3. Al comma 6-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;

b) nella lettera b-*bis*) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;

c) nella lettera b-*ter*) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;

d) nella lettera b-*quater*) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;

e) nella lettera b-*quinquies*) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».

Art. 5.

Trasferimento agli enti locali per le retribuzioni incentivanti del proprio personale

1. La Provincia trasferisce agli enti locali, nell'ambito dei fondi previsti dalla disciplina provinciale in materia di finanza locale, le somme necessarie per costituire gli accantonamenti delle risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dall'art. 5-*bis* della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), con riguardo alle procedure di gara relative a lavori pubblici, servizi e forniture effettuate nel 2022 e 2023. Con deliberazione della Giunta provinciale, approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti termini e modalità per l'attuazione di questo articolo.

2. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.930.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «il presidente eletto nel suo seno» sono inserite le seguenti: «, il consiglio di amministrazione».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.»

3. Nel comma 5-*bis* dell'art. 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «entro i successivi tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni».

4. Nel comma 5-*ter* dell'art. 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito decide in merito all'organizzazione».

5. La Provincia sostiene le spese di prima costituzione e avvio dell'ente di governo dell'ambito e l'avvio della progettazione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto nel piano provinciale di gestione dei rifiuti.

6. Per i fini del comma 5, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 7.

Integrazione dell'art. 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Provincia può, inoltre, finanziare progetti di formazione del personale addetto al servizio di polizia locale, elaborati in coerenza con le linee guida predisposte dal comitato tecnico di polizia locale o proposti dal medesimo, organizzati dai comuni avvalendosi del Consorzio dei comuni trentini. L'entità delle risorse finanziarie destinate alla formazione del personale di polizia locale può essere definita nell'ambito del protocollo di finanza locale.»

Art. 8.

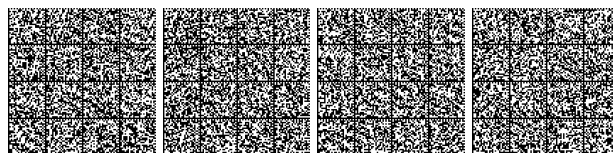
Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per le finalità di quest'articolo la Provincia realizza progetti e iniziative per la valorizzazione e la diffusione dei valori e dei simboli dell'autonomia o sostiene la realizzazione dei progetti e iniziative medesimi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma. Le misure previste da questo comma si cumulano con altri interventi realizzati in base alla normativa provinciale di settore.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La bandiera, nella sua versione verticale, è lunga un quarto della sua altezza ed è composta da tre strisce verticali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma raffigurato verticalmente.»



3. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia favorisce l'esposizione della bandiera della Provincia all'esterno di rifugi, musei provinciali, cimiteri monumentali della Prima guerra mondiale e altri luoghi legati alla memoria della Prima guerra mondiale, individuati dal regolamento. Il regolamento definisce anche i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.»

4. Per i fini del comma 2-ter dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2008, inserito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PROVINCIALE, DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE INSEGNANTE

Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relative al personale provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2024 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2025 in 267.252.000 euro;
- b) per l'anno 2026 in 266.752.000 euro;
- c) per l'anno 2027 in 263.752.000 euro.»

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2024 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2025 in 588.663.300 euro;
- b) per l'anno 2026 in 587.788.300 euro;
- c) per l'anno 2027 in 587.788.300 euro.»

3. Nel comma 11 dell'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: «Quest'articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».

4. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: «è autorizzata la spesa di 39.100.000 euro per l'anno 2025, di 79.000.000 euro per l'anno 2026 e di 119.700.000 euro a decorrere dall'anno

2027. Questa spesa è incrementata di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 43.600.000 euro per l'anno 2025, di 83.500.000 euro per l'anno 2026 e di 124.200.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 5.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di ulteriori 2.000.000 di euro da destinare al comparto sanitario-area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie; con le direttive di cui al comma 1 la Provincia impartisce all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale indicazioni per destinare tali risorse all'implementazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali nonché all'attrattività dei medesimi dirigenti presso il sistema sanitario provinciale. Per gli anni successivi, alla copertura della spesa si provvede nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione degli oneri derivanti dalle prestazioni dei medici con incarico in libera professione sostenuti per le medesime finalità.»

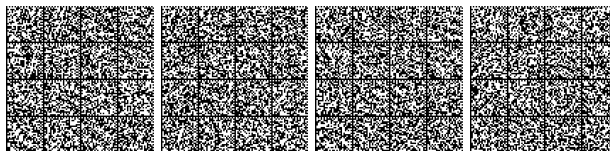
6. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, dopo le parole: «risorse previste dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e dal comma 1-bis».

7. Le modifiche apportate da quest'articolo alla legge provinciale n. 9 del 2024 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

9. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2024, come modificato dal comma 4, si provvede integrando di 7.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 gli stanziamenti previsti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 8.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

10. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, inserito dal comma 5, si provvede integrando gli stanziamenti disposti in bilancio per 2.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.



Art. 10.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022 - 2024, e disposizioni connesse

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2024 è inserito il seguente:

«2-ter. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 8.320.000 euro per l'anno 2025 e di 4.820.000 euro dall'anno 2026. Per il riparto e il trasferimento delle risorse previste da questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5.»

2. La spesa prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 9 del 2024 è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal comma 1, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 ter dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2024, inserito dal comma 1, si provvede integrando, di 8.320.000 euro per l'anno 2025 e di 4.820.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, gli stanziamenti previsti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 4.820.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Il comma 4-bis dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Il numero massimo degli uffici e degli incarichi speciali disciplinati da questo titolo è di 278. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientra nella Provincia stessa, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero con contestuale costituzione di un ulteriore ufficio o incarico, salvo successivo progressivo riassorbimento. Anche per il personale in soprannumero ai sensi degli articoli 15-bis, comma 5, e 21, comma 5, è costituito un ulteriore ufficio o incarico, salvo successivo progressivo riassorbimento.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 48-bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«1 -bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per particolari esigenze organizzative, può richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere gli accertamenti previsti dal comma 1, alle condizioni previste da apposito accordo.»

3. Dopo l'art. 75 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 75-sexies (Istituzione del comitato per il personale). — 1. La Provincia può istituire un comitato con funzioni di consulenza tecnico-scientifica in materia di organizzazione degli uffici, di personale e di rapporto

di lavoro pubblico. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti la composizione e i compiti del comitato.

2. Ai componenti del comitato sono corrisposti il trattamento economico e i rimborsi previsti per i membri del comitato legislativo previsto dall'art. 50 della legge provinciale n. 12 del 1983, secondo le modalità definite con la deliberazione prevista dal comma 1.»

4. Per i fini dell'art. 75-sexies della legge sul personale della Provincia 1997, introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 40.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), relative alla consigliera di parità nel lavoro

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è inserito il seguente:

«1-bis. Su proposta della consigliera di parità, l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera il compito di coadiuvare la consigliera nelle sue attività, con particolare riguardo a quelle richieste ai sensi del comma 3-bis. In tal caso la viceconsigliera opera sotto il coordinamento della consigliera.»

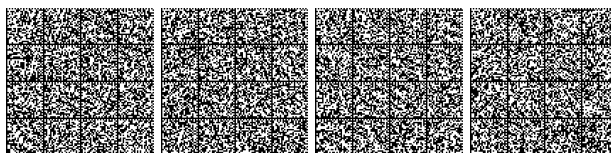
2. Nel comma 7 dell'art. 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, dopo le parole: «consiglieri provinciali. Alla consigliera «sono inserite le seguenti: «e viceconsigliera».

3. Nel comma 7 dell'art. 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, dopo le parole: «ai sensi del comma 1. sono inserite le seguenti: «Al di fuori dei casi in cui sono erogati compensi per la sostituzione della consigliera, in relazione a quanto previsto dal comma 1-bis l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera un'indennità lorda fino a un massimo pari alla metà dell'indennità lorda percepita dalla consigliera.»

4. Nel comma 7 dell'art. 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, le parole: «Se è nominata consigliera, una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza.» sono soppresse.

5. Nel comma 7-bis dell'art. 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, dopo le parole: «per la consigliera» sono inserite le seguenti: «e viceconsigliera».

6. I commi da 1 a 5 si applicano anche con riguardo agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.



7. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 01 (Organi istituzionali).

Art. 13.

Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

1. Nel comma 2, dell'art. 13 della legge provinciale sull'Europa 2015 le parole: «può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto sono sostituite dalle seguenti: «può reclutare personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, entro i limiti del fabbisogno di personale determinato ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Tale personale è assunto».

Art. 14.

Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficace organizzazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, anche assicurando un adeguato presidio sanitario nei territori coinvolti, la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono autorizzare il proprio personale, anche con qualifica dirigenziale, ad assumere impieghi o incarichi professionali affidati dalla fondazione «Milano Cortina 2026», ai sensi dell'art. 47 della legge sul personale della Provincia 1997 e dell'art. 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), in deroga ai limiti retributivi e temporali previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni organizzative.»

Art. 15.

Disposizioni in materia di promozione del patrimonio idrico

1. Per promuovere il riconoscimento del patrimonio idrico quale valore culturale e naturale, nell'ambito dell'Agenda 2030 e in coerenza con la Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS), la Provincia è autorizzata a supportare soggetti senza scopo di lucro, a valenza nazionale o internazionale, che svolgono attività di diffusione della cultura del rispetto della risorsa idrica, mediante il distacco, con oneri a proprio carico, di personale provinciale.

Art. 16.

Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali

1. Ai dirigenti che svolgono l'incarico di commissario straordinario ai sensi dell'art. 60-bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono riconosciute le retribuzioni incentivanti previste dall'art. 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e dall'art. 5-bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

Art. 17.

Inserimento dell'art. 70-bis nella legge sul personale della Provincia 1997 e abrogazioni connesse

1. Dopo l'art. 70 della legge sul personale della Provincia 1997, nel titolo VII, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis (Rimborso delle spese legali). — 1. La Provincia rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia, per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili nonché nei procedimenti sanzionatori nei quali siano stati coinvolti per esercizio delle proprie funzioni, ai propri dipendenti nonché ai componenti degli organi di amministrazione delle agenzie di cui all'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ai soggetti estranei all'amministrazione, che fanno parte di organi collegiali, istituiti presso la Provincia. Il rimborso è riconosciuto, a condizione che sia stata accertata l'assenza di responsabilità e di conflitto di interessi nei confronti dell'amministrazione, nei limiti del valore medio dei compensi per la professione forense definiti dalla normativa statale. Nei casi di particolare complessità del giudizio o del procedimento è consentito derogare a detto limite; a tal fine può essere acquisito un parere di congruità rilasciato dall'Avvocatura della Provincia o dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali).

2. Il rimborso delle spese è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per consulenti tecnici in numero corrispondente a quelli nominati dall'organo giudiziario, detratto quanto liquidato a favore del dipendente e degli altri soggetti previsti dal comma 1 nel giudizio o quanto eventualmente riconosciuto dall'assicurazione per la tutela legale. Per il giudizio davanti alla Corte di cassazione sono rimborsate le spese legali sostenute fino a due difensori.

3. La Provincia può individuare procedure semplificate per l'assunzione delle spese idonee a garantire la tutela del dipendente o degli altri soggetti previsti dal comma 1 e il contenimento della spesa pubblica.



4. Il rimborso delle spese è disposto dalla Giunta provinciale dopo la definizione del procedimento o del giudizio in tutti i suoi gradi; possono essere concesse anticipazioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, ferma restando la restituzione delle somme anticipate nei casi in cui, all'esito del procedimento o del giudizio, non sussistano i presupposti per il riconoscimento del rimborso.

5. Il rimborso delle spese è ammesso solo nei casi in cui è prevista l'assistenza tecnico-legale di un difensore, anche facoltativa. Il rimborso può riguardare anche le spese sostenute nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale, ed è riconosciuto anche nei casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità. Ferma restando l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'amministrazione, il rimborso delle spese è riconosciuto anche nel caso di archiviazione del procedimento penale per remissione di querela o quando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia, intervenuta prima del definitivo accertamento giudiziario del reato o in caso di prescrizione del reato, accertata giudizialmente.

6. Questo articolo si applica anche ai membri della Giunta provinciale nonché ai loro delegati purché la delega sia consentita dalla normativa vigente.

7. Gli enti pubblici strumentali di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 rimborsano le spese legali, peritali e di giustizia secondo quanto previsto da questo articolo.

8. I richiami all'art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 contenuti in atti amministrativi applicativi del medesimo articolo, si intendono riferiti a questo articolo.»

2. L'art. 70-bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997, inserito da questo articolo, si applica anche alle procedure di rimborso delle spese già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore di questo articolo.

3. L'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e l'art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati.

Art. 18.

Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Alla fine del comma 2-ter dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le parole: «Per l'accesso all'insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni formative provinciali nelle aree disciplinari che prevedono più titoli di accesso o classi di concorso, ove non sia definita la scelta su una determinata classe di insegnamento, nel rispetto di quanto deliberato dal collegio docenti in relazione alla programmazione didattica, l'individuazione dei docenti avviene mediante lo scorrimento di una graduatoria unificata, secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti nelle diverse graduatorie, al fine della copertura dei fabbisogni.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 97 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le parole: «A tal fine, per il personale soprannumerario e per il per-

sonale trasferito, il requisito della conoscenza della lingua e della cultura ladina è quello accertato in base alla normativa vigente al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.»

Art. 19.

Modificazione dell'art. 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel comma 2-quinquies dell'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: «nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 167.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 622.000 euro».

2. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 455.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica).

Art. 20.

Modificazione dell'art. 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: «fino al 31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2025».

Art. 21.

Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali

1. Per favorire un percorso di avvicinamento dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali, ivi compreso l'aggiornamento professionale, rispetto a quelli applicati ai docenti delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale è autorizzato, per l'anno 2025 e seguenti, lo stanziamento di risorse pari a 400.000 euro.

2. La Giunta provinciale fornisce all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) direttive specifiche per l'avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito degli accordi contrattuali da stipulare, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle compatibilità finanziarie.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti da questo articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti in bilancio per 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 400.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI, ABITATIVE E DELLA SALUTE

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Nel comma 3 dell'art. 8-bis della legge provinciale sul benessere, familiare 2011 le parole: «Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorre dal mese successivo a quello della nascita.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, sono inserite le parole: «Lo schema di deliberazione è trasmesso per eventuali osservazioni ai soggetti erogatori di servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro acquisibili mediante i buoni di servizio e alla Consulta provinciale per la famiglia.»

3. Dopo l'art. 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni relative all'accesso ai buoni di servizio per la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro). — 1. Accedono ai buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la conciliazione tra famiglia e lavoro i nuclei familiari con un indicatore della condizione economica familiare (ICEF), valido ai fini dell'assegno unico provinciale quota B, non superiore a 0,50.»

4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2026 e di 6.975.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 10.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

5. Per i fini dell'art. 10-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011, inserito con il comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 23.

Sostegno al congedo di maternità e al congedo parentale nel settore privato

1. Al fine di promuovere l'equità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la Provincia favorisce l'utilizzo, nel settore privato,

del congedo di maternità e del congedo parentale previsti dagli articoli 22 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), quali strumenti di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, eroga alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori del settore privato:

a) un'indennità integrativa del trattamento previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per un periodo massimo di cinque mesi;

b) un'indennità integrativa del trattamento previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per un periodo massimo di un mese.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite l'entità delle indennità, i requisiti richiesti per ottenerle e le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione di quest'articolo, anche in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03. (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2.150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 24.

Sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici

1. Al fine di sostenere le lavoratrici autonome, le imprenditrici e le libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza, maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli di età inferiore ai dodici anni, la Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, concede un contributo per coprire parte dei costi della sostituzione temporanea della lavoratrice autonoma, dell'imprenditrice o della libera professionista.

2. La persona che sostituisce la richiedente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

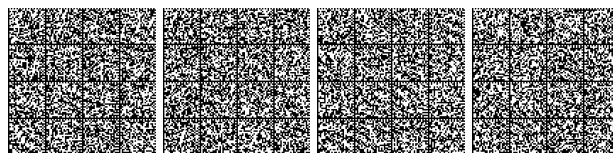
a) essere individuata tra i nominativi inseriti in un apposito registro, istituito presso l'Agenzia del lavoro;

b) essere iscritta all'ordine professionale o collegio professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività;

c) avere il titolo formale che abilita all'esercizio dell'attività;

d) possedere un'esperienza derivante da almeno due anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in attività attinente o analoga alla sostituzione, esclusi i periodi di apprendistato.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite l'entità del contributo, che non può in ogni caso superare i 25.000 euro, i requisiti richiesti per ottenerlo e le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione di quest'articolo, anche in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali.



4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 25.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 4.1 (*Promozione di forme di abitare collaborativo e di progetti volti a favorire la messa a disposizione di alloggi a fini locativi*). — 1. La Provincia attua la politica provinciale della casa anche attraverso la promozione di forme di abitare collaborativo, tra le quali rientrano i modelli di *cohousing* e *coliving*, e di progetti volti a favorire l'incremento della disponibilità di alloggi da locare nel libero mercato a nuclei familiari con bisogni abitativi.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare, mediante i seguenti interventi:

a) la realizzazione di iniziative di abitare collaborativo anche attraverso il coordinamento, da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, di ITEA S.p.a, degli enti locali e degli altri soggetti interessati;

b) la concessione di contributi a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di abitare collaborativo e dei progetti previsti dal comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo articolo.»

2. Alla fine della rubrica dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: «e per altri servizi abitativi».

3. Nel comma 1, dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: «nell'art. 1» sono inserite le seguenti: «, a servizi abitativi per studenti universitari, per le finalità dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 1991, e a favorire la coabitazione di anziani per le finalità della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con grave disabilità), nonché a servizi abitativi per lavoratori temporanei».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«1-bis. La Provincia può prevedere che il soggetto che gestisce il fondo ai sensi del comma 1 s'impegni inoltre a fornire servizi socio-assistenziali agli anziani che risiedono negli alloggi gestiti dal fondo, anche in via indiretta, tramite soggetti accreditati, e nel rispetto della

normativa provinciale di settore. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati l'intensità degli interventi e le tipologie delle prestazioni da fornire.»

5. Nel comma 2 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «per lo sviluppo dell'edilizia residenziale» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 1».

6. Nel comma 4 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: «di gestione ai fondi» sono inserite le seguenti: «, le caratteristiche degli alloggi, le condizioni di accesso ad essi e i criteri per la definizione del canone di locazione, nel rispetto di questa legge, del suo regolamento di esecuzione e della normativa di settore indicata nel comma 1».

7. Il comma 5 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

«5. I fondi immobiliari perseguono l'obiettivo dell'incremento del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e massimo contenimento del consumo di suolo, attraverso la realizzazione di nuove opere e il recupero del patrimonio abitativo esistente e azioni di rigenerazione urbana.»

8. Nel comma 5-bis dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «anche secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008».

9. Nel comma 5-ter, dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione degli alloggi, alla realizzazione degli altri interventi edilizi o all'attuazione di programmi per lo sviluppo dell'edilizia residenziale che, previo accordo tra la Provincia, i comuni interessati e i soggetti ai quali è affidata la gestione dei fondi, siano volti alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente coerenti con la politica urbanistica e infrastrutturale del territorio d'insediamento. La deliberazione disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti da questo comma, nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta provinciale individua e specifica, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i servizi d'interesse generale oggetto del finanziamento previsto da quest'articolo e le ulteriori condizioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa europea, tra cui, in particolare, il preventivo atto d'impegno che definisce i servizi da prestare e le ulteriori prescrizioni per la concessione del contributo. Per il calcolo della compensazione possono essere considerati anche i costi relativi agli investimenti connessi ad edifici e a specifiche infrastrutture, se necessari per la gestione del servizio d'interesse economico generale».

10. Il comma 5-quater dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogato.



11. Il comma 5-*quinquies* dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

«5-*quinquies*. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione, gli alloggi realizzati ai sensi di quest'articolo possono essere alienati secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo l'alienazione in via preferenziale, a parità di condizioni, ai soggetti che risiedono negli alloggi.»

12. Ai progetti di costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale già avviati prima dell'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 15 del 2005 nel testo previgente.

13. Per i fini dell'art. 4.1 della legge provinciale n. 15 del 2005, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (Spese correnti).

14. Per i fini dei commi da 2 a 11, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027, di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2051 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (Spese correnti), e la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2027, di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 5.500.000 euro per l'anno 2030 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 26.

Modificazioni dell'art. 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: «Per sopperire, alle attuali, particolari ed indifferibili necessità di alloggio,» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopperire a particolari e indifferibili necessità di alloggio».

2. Nel comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: «fermo restando quanto disposto dal comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto disposto dai commi 2-*bis* e 2-*quater*».

3. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 25 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Gli interventi per i quali sono concessi i contributi ai sensi del comma 1 sono considerati servizi di interesse economico generale quando riguardano immobili da adibire ad uso residenziale, in locazione temporanea e da fruire in forma collettiva, riservati in via prevalente a studenti che non sono in grado di accedere alla

locazione di alloggi nel libero mercato. In relazione a tali servizi, i contributi previsti da questo articolo possono essere assegnati anche sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse ai soggetti di cui al comma 1, incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato. La Giunta provinciale individua e specifica, con propria deliberazione, i servizi di interesse generale oggetto del finanziamento previsto da questo articolo nonché le ulteriori condizioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa europea, tra cui, in particolare, il preventivo atto di impegno che definisce i servizi da prestare e le ulteriori prescrizioni per la concessione del contributo.

2-*quinquies*. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie il gestore può destinare posti alloggio anche a soggetti diversi dagli studenti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), in particolare nei periodi estivi, assicurando in ogni caso agli studenti universitari la prevalenza delle giornate di presenza su base annua.»

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 27.

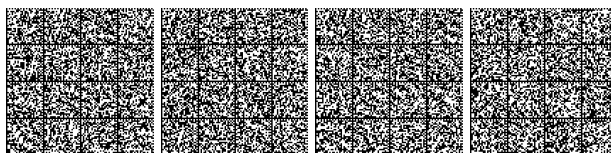
*Modificazioni dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)*

1. Nel comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1991 le parole: «in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica secondo quanto previsto dall'art. 3» e le parole: «nel limite delle risorse finanziarie disponibili determinate nel programma triennale della formazione previsto dall'art. 43 della legge provinciale n. 8 del 1996,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1991 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Provincia concede altresì un numero massimo di cinque borse di studio aggiuntive all'anno, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 1, ai medici in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica previsti dall'art. 3, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato da altre regioni, che assumono gli obblighi stabiliti dal comma 1.»

3. L'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1991, come modificato dai commi 1 e 2, si applica a decorrere dal primo anno del corso di formazione specifica in me-



dicina generale attivato dopo l'entrata in vigore di questa legge. Ai medici già iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2025, di 660.000 euro per l'anno 2026 e di 990.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 990.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 28.

Disposizioni per la diffusione di stili di vita salutari

1. La Provincia riconosce l'importanza della diffusione di stili di vita salutari, basati su una corretta alimentazione e sulla pratica di attività motoria, quali fattori determinanti per la prevenzione e la promozione della salute, per il raggiungimento di un adeguato livello di benessere della popolazione e, in particolare, per perseguire la sostenibilità del sistema sanitario provinciale.

2. La Provincia promuove la collaborazione tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'Università degli studi di Trento e gli enti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), per l'approfondimento delle tematiche connesse alla diffusione di stili di vita salutari e lo sviluppo di strategie volte al perseguimento delle finalità del comma 1, individuando i modelli organizzativi per realizzare la suddetta collaborazione.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti).

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 29.

Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031

1. La Provincia riconosce l'importanza della pratica sportiva quale fonte di benessere psico-fisico per i cittadini e fattore di crescita economica per la comunità e favorisce l'organizzazione degli eventi sportivi che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia è autorizzata a promuovere, anche in concorso con altri enti territoriali, la candidatura ad ospitare i mondiali di ciclismo 2031.

3. La Giunta provinciale individua le azioni di coordinamento istituzionale e di raccordo organizzativo con il sistema pubblico, anche affidando compiti e attività alla società di cui all'art. 14 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020).

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027, di 10.794.000 euro per l'anno 2028, di 8.024.000 euro per l'anno 2029 e di 1.068.000 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche), e di disposizioni connesse

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 8 del 2021 sono inseriti i seguenti:

«1.1. La Provincia, inoltre, è autorizzata a sostenere spese per ulteriori attività e iniziative per l'organizzazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, anche sulla base di accordi o intese con il comitato organizzatore o con enti pubblici che concorrono alla loro organizzazione.

1.2. Le attività e le iniziative previste dai commi 1 e 1.1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa spesa non può complessivamente superare l'importo di 14,7 milioni di euro.

1.3. Gli enti locali competenti a realizzare lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici 2026 possono assumere con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, un'unità di personale ciascuno, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dall'art. 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), comma 3.1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. La Provincia concorre agli oneri derivanti da queste assunzioni con apposito trasferimento ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, lettera d ter), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), con modalità definite da uno specifico provvedimento. Per accelerare le procedure di reclutamento gli enti locali possono procedere a queste assunzioni tramite procedure selettive semplificate, che prevedono la valutazione dei titoli e un colloquio.»



2. Dopo il comma 2 dell'art. 4-*quiquies* della legge provinciale n. 8 del 2021 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In considerazione della candidatura prevista dal comma 2, la Provincia dispone l'accantonamento delle risorse necessarie a rilasciare una garanzia per concorrere alla copertura dell'eventuale *deficit* del comitato organizzatore dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

2-*ter*. Per l'organizzazione delle attività o delle iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione dei giochi la Provincia, inoltre, dispone l'accantonamento delle risorse necessarie, nella misura massima di 7,5 milioni di euro, per concorrere alla copertura delle spese di gestione sostenute dal comitato organizzatore.»

3. Il comma 3.8, dell'art. 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è abrogato.

4. Per i fini del comma 1.2 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.650.000 euro per l'anno 2025 e di 10.850.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti), e di 1.200.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Sistema di protezione civile), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Per i fini del comma 1.3 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti).

6. Per i fini del comma 2-*bis* dell'art. 4 *quiquies* della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027 e di 6.500.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

7. Per i fini del comma 2 *ter* dell'art. 4 *quiquies* della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 4.500.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 31.

integrazione dell'art. 32 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Provincia può programmare, finanziare e realizzare strutture sportive di rilevanza provinciale ritenute di particolare interesse per il territorio pro-

vinciale, nonché interventi di ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture medesime. Per la gestione delle strutture previste da questo comma la Provincia applica l'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2006.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2027 e di 5.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 32.

Integrazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Dopo il comma 9, dell'art. 15 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Fermo restando che Trentino Riscossioni S.p.a presenta alla Provincia il conto giudiziale previsto dall'art. 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), la società presenta altresì alla Provincia un autonomo conto giudiziale relativo alle somme incassate a titolo di imposta provinciale di soggiorno. Per assicurare maggiore trasparenza della riscossione il conto giudiziale è accompagnato da un elaborato recante il dettaglio di quanto versato dai singoli gestori delle strutture indicate al comma 2 e dalla stessa società riversato nonché delle attività di controllo effettuate ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la società ai sensi dell'art. 34, comma 3-*bis*, della legge provinciale n. 3 del 2006. Tale elaborato è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti.»

2. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 18 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono inserite le parole: «, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere sovrallocale, coerenti con le attività di *marketing* turistico realizzate dalle APT ai sensi dell'art. 7, comma 2».

3. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 33.

Misure per favorire la permanenza di esercizi alberghieri sul territorio provinciale

1. Al fine di favorire la permanenza di esercizi alberghieri in aree caratterizzate da una scarsa presenza dei medesimi, la Provincia può concedere, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 17 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023), e nei limiti delle risorse disponibili, contributi volti al recupero di strutture alberghiere situate nelle suddette aree, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.



2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree a cui si applica il comma 1 e dei beneficiari, le spese ammissibili e la misura del contributo, le condizioni e le modalità per la concessione dello stesso e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.

3. Le disposizioni di questo articolo che configurano aiuti di Stato e che non rientrano nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo del loro esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, AGRICOLTURA E CONTRATTI PUBBLICI

Art. 34.

Misure per assicurare la copertura di rete nelle zone periferiche

1. Per garantire idonei *standard* di connettività e digitalizzazione su tutto il territorio provinciale assicurando, in relazione ad esigenze di pubblica sicurezza, la tempestività delle operazioni di emergenza e soccorso, la Provincia può promuovere, anche mediante la concessione di contributi, la realizzazione di strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione in zone in cui, per la loro dislocazione e scarsa attrattività, la copertura di rete del segnale mobile è assente o gravemente carente. La Giunta provinciale definisce criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

2. In alternativa al comma 1, la Provincia può realizzare le strutture in questione direttamente o per il tramite della società prevista dall'art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale). La Giunta provinciale definisce gli aspetti di carattere tecnico ed economico per la messa a disposizione delle strutture per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione, secondo condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 35.

Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nella lettera *a*), del comma 1, dell'art. 44, della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «l'ampliamento di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «l'acquisto».

2. Nella lettera *c*), del comma 1, dell'art. 44, della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività apistica, nonché» sono inserite le seguenti: «l'acquisto e».

3. Alla fine del comma 5, dell'art. 54, della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: «Con riguardo al settore dell'acquacoltura, il contributo può essere altresì concesso per i danni derivanti dagli ulteriori eventi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in tale settore.»

4. Nel comma 6, dell'art. 54, della legge provinciale sull'agricoltura 2003 dopo le parole: «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

5. Per i fini dei commi 1 e 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

6. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 36.

Modificazioni dell'art. 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Nel comma 4, dell'art. 35, della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: «per gli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

2. Dopo il comma 6 quater dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

«6-quinquies. I commi 2 e 4 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere d'invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023.»

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti).



Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 37.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 38.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2024, n. 14.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/2024 – Sez. Gen. Straord. n. 1 del 31 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025-2027, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in 8.272.076.079,35 euro e in termini di cassa in 8.597.035.630,19 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in 6.630.206.447,82 euro;

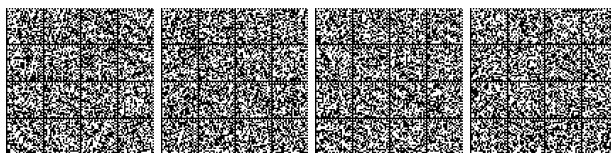
c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in 6.243.887.162,32 euro.

2. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2025-2027 il ricorso all'indebitamento per complessivi 400 milioni di euro per l'anno 2025, 94,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 105,3 milioni di euro per l'anno 2027 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici), commi da 16 a 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del Titolo 6 (Accensione prestiti),



tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2025 - 2027 è definita in 400 milioni di euro per l'anno 2025, 94,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 105,3 milioni di euro per l'anno 2027.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025, dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026 e dal 1° gennaio 2028 con riferimento all'anno 2027. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati, per l'anno 2026, in 15.774.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 7.133.000 euro per quanto riguarda la quota capitale e, per l'anno 2027, in 19.223.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 9.106.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per gli anni 2026 e successivi, di appositi stanziamenti sulla Missione 50 (debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis);

25R00026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2024, n. 23-29/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 15-bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 dicembre 2024, n. 51 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

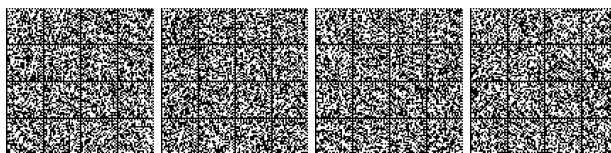
Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'articolo 15-bis, comma 6 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia) dispone che «la Provincia definisce gli obblighi formativi che devono essere annualmente assolti dai dirigenti per la permanenza nell'albo. Per questi fini, con regolamento è definito un sistema di formazione continua della dirigenza per l'acquisizione di crediti formativi; il regolamento stabilisce il numero minimo di crediti necessari per permanere nella qualifica di dirigente, in assenza dei quali è revocato l'incarico ed è disposta la decadenza dalla qualifica e la conseguente cancellazione dall'albo; in questi casi si applica il comma 5.»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. è stato approvato il «Regolamento d'esecuzione dell'articolo 15-bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)»;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 di data 13 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il regolamento concernente «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 15-bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)»;



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 2 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg.

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg le parole: «tramite la società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)» sono sostituite dalle seguenti: «mediante i soggetti individuati dall'articolo 44, comma 2-bis, della legge provinciale sul personale 1997».

2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. le parole: «, ai sensi dell'articolo 44, comma 2-bis della legge provinciale sul personale 1997,» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazioni dell'articolo 3 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg.

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

b) la parola «il triennio» è sostituita dalla seguente: «l'anno»;

c) le parole «ogni anno per l'assolvimento degli obblighi formativi rispetto al numero minimo di crediti formativi da conseguire per ciascun anno.» sono soppresse.

Art. 3.

Modificazioni dell'articolo 4 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente attesta la partecipazione ai percorsi formativi tramite gli attestati di frequenza rilasciati dall'ente formativo. Per quanto riguarda la società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i dati della frequenza dei dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti sono acquisiti direttamente dalla Provincia.»

Art. 4.

Modificazioni dell'articolo 5 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg.

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg le parole: «nel triennio di riferimento almeno 60 crediti formativi, di cui 20 crediti per percorsi formativi i cui contenuti didattici riguardano il management, l'organizzazione del lavoro e dei servizi, la gestione delle risorse umane, la gestione delle relazioni esterne e la gestione economico finanziaria e patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «in un anno 24 crediti formativi. I crediti eccedenti possono essere considerati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dell'anno successivo, fino a un massimo di 6.».

le.» sono sostituite dalle seguenti: «in un anno 24 crediti formativi. I crediti eccedenti possono essere considerati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dell'anno successivo, fino a un massimo di 6.».

2. Il comma 2 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui il dirigente non riesca ad assolvere all'obbligo formativo, potrà recuperare i crediti entro l'anno successivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.».

Art. 5.

Modificazioni dell'articolo 6 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg le parole: «8 crediti formativi nel corso del triennio di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «4 crediti formativi nel corso dell'anno di riferimento.».

2. Nel comma 3 dell'articolo 6 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg le parole «e nel limite massimo del 40 per cento del numero complessivo dei crediti formativi da conseguire nel triennio.» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi è considerata utile la partecipazione a corsi di lingua straniera dei Paesi appartenenti all'Unione Europea solo nel caso in cui si consegua la certificazione linguistica. È esclusa, invece, ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, la partecipazione a corsi per la formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione e di aggiornamento previsti per i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 221 del 21 dicembre 2011.».

Art. 6.

Modificazioni dell'articolo 7 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg

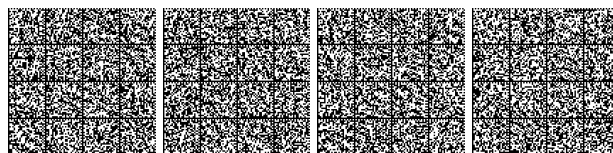
1. L'articolo 7 del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Casi particolari per l'assolvimento degli obblighi formativi

1. Per le sospensioni delle prestazioni previste dal contratto collettivo che superano i 30 giorni continuativi, sono detratti dal limite di 24 crediti annui, 2 crediti ogni 30 giorni continuativi.

2. Per il dirigente che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, non è obbligatorio maturare i crediti formativi nell'anno di cessazione dal servizio.».



Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg.

1. L'allegato A del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg è sostituito dal seguente:

Allegato A)

Tipologia di percorsi formativi e relativi crediti massimi attribuibili (art. 6)

Tipologia di percorsi formativi	Crediti formativi attribuibili
Corsi di formazione senza prova di apprendimento	1 credito formativo/ora
Corsi di formazione con prova di apprendimento	1,5 crediti formativi/ora
Seminari/workshop/convegni/congressi/w ebinar con tracciabilità della frequenza	1 credito formativo/ora
Training individuale/coaching	1 credito formativo/ora
Stage e tirocini formativi, anche brevi, presso Enti pubblici, Università o Istituzioni Europee, in Italia o all'estero	10 crediti formativi/settimana
Master universitari di I e II livello, corsi e scuole di specializzazione universitaria, purché attinenti al ruolo dirigenziale ricoperto e riguardanti in particolare i contenuti specificati nell'articolo 5, comma 1	15 crediti formativi per il titolo e 1 credito formativo/ora per i moduli/corsi frequentati
Corsi universitari per la formazione permanente e continua e percorsi executive con esame finale, purché attinenti al ruolo dirigenziale ricoperto e riguardanti in particolare i contenuti specificati nell'articolo 5, comma 1	10 crediti formativi per il titolo e 1 credito formativo/ora per i moduli/corsi frequentati

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche apportate con questo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 e da tale data decorre anche il calcolo dei crediti formativi per l'assolvimento dell'obbligo formativo secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Per l'anno 2024 resta fermo l'obbligo annuale previsto dall'articolo 5, comma 2, nella versione vigente prima della data di entrata in vigore di questo regolamento e non è richiesto il completamento dei crediti minimi richiesti per il triennio.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Gli articoli 8 e 8-bis del d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

25R00029

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n. 11.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2024, n. 52 – Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

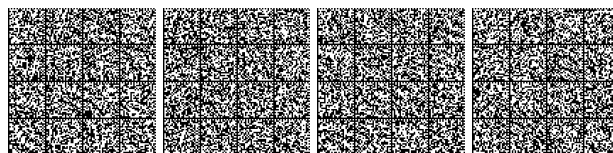
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. A partire dall'anno accademico 2025-2026, l'importo della tassa è di euro 0,00.»



2. Il comma 1 dell'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 115 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:

Emissioni CO ₂ risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)	Durata dell'esenzione in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera
1 - 30 g/km	60
31 - 60 g/km	36
61 - 95 g/km	24
96 - 115 g/km	12

3. Il comma 2 dell'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati con alimentazione esclusiva a idrogeno oppure elettrica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.»

4. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche le parole: «, purché tali mesi siano almeno pari a quattro» sono soppresse.

5. Nel comma 5 dell'art. 8-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «persone con sindrome di *down*,» sono inserite le parole: «a persone con disabilità in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche,».

6. Nel comma 1 dell'art. 17-*ter* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: «persone affette da sindrome di *down*» sono inserite le parole: «o a persone con disabilità in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche».

7. Dopo il comma 5-*quater* dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-*quinquies*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ai soggetti passivi IRAP gestori di strutture residenziali per persone anziane accreditate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 8, comma 1,

lettera *x*) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e aventi natura giuridica diversa da quella dei soggetti di cui al comma 5-*ter*, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi degli articoli 5, 10, comma 2, e 10-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 40.000 euro annui per ogni posto letto autorizzato. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 o del regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti «*de minimis*».

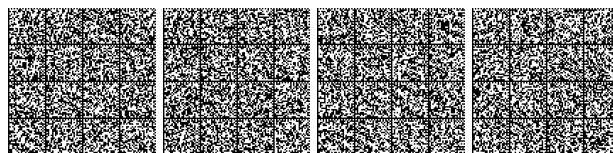
8. Dopo il comma 5-*quinquies* dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-*sexies*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ai soggetti di cui agli articoli 13 e 38, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione al personale dipendente, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP pari al 50 per cento del costo relativo ai professionisti sportivi e alle professioniste sportive di cui agli articoli 26, comma 2, e 27, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» oppure del regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.»

9. Dopo il comma 7-*sexies* dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«7-*septies*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, l'aliquota IRAP di cui al comma 7-*quater* è ridotta di 1,22 punti percentuali per i soggetti passivi che applicano contratti collettivi di primo livello, stipulati in Provincia di Bolzano, o di secondo livello, sia territoriali - laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - sia accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.

7-*octies*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, la riduzione dell'aliquota IRAP di 1,22 punti percentuali di cui al comma 7-*septies* si applica anche ai soggetti passivi che erogano premi di risultato introdotti prima del 29 ottobre 2024, in conformità ai rispettivi accordi territoriali di settore.»



10. Il comma 1 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro, spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF di 430,50 euro.»

11. Dopo il comma 2 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro e con figli/figlie fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 340,00 euro per ogni figlio/figlia in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d'imposta.»

12. Il comma 3 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui ai commi 1 e 2-*bis*, si tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di immobili assoggettato alla cedolare secca di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per la tassazione delle mance di cui all'art. 1, comma 59, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per le persone esercenti attività d'impresa, arti o professioni di cui all'art. 1, commi da 54 a 87, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche.» 13. Il comma 4-*ter* dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

«4-*ter*. Le detrazioni di cui ai commi 1, 2-*bis* e 4-*bis* sono cumulabili ma, in nessun caso, generano credito d'imposta.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, si applicano ai veicoli immatricolati in Provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano dal 1° gennaio 2025.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2025.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, si applicano alle formalità presentate al Pubblico Registro Automobilistico dal 1° gennaio 2025.

4. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7, 8, 9 e 10, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2025.

5. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 11 e 12, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2025.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'aliquota è ridotta in generale allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. Agli agriturismi con almeno 40 punti di svantaggio e agli agriturismi siti in aree strutturalmente deboli ai sensi della delibera della Giunta provinciale 10 ottobre 2023, n. 887, allegato B), e successive modifiche, si applica l'aliquota dello 0,3 per cento. Gli agriturismi con almeno 75 punti di svantaggio sono esentati dall'imposta. Il presente comma non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

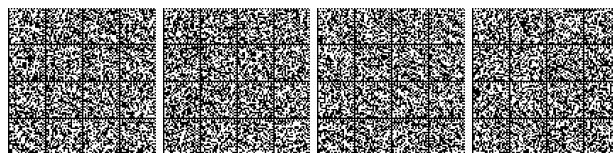
«4.1. L'aliquota ordinaria si applica ai fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, per i quali i Comuni possono prevedere un'aliquota ridotta fino allo 0,56 per cento. I Comuni non possono però stabilire, per gli anzidetti fabbricati, un'aliquota inferiore a quella stabilita per le abitazioni locate in base ad un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario/la locataria ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Il presente comma non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.»

3. Il comma 4-*bis* dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

«4-*bis*. Qualora le attività indicate ai commi 4 e 4.1 non siano esercitate per l'intero anno, le disposizioni contenute nei commi 4 e 4.1 si applicano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.»

4. Il comma 4-*ter* dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4-*ter*. Le aliquote ridotte o l'esenzione di cui al comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizio-



ni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.»

5. Il comma 4-*quater* dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è abrogato.

6. Dopo il comma 4-*quater* dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-*quinquies*. L'aliquota ordinaria di cui al comma 4.1 o l'aliquota ridotta eventualmente stabilita dal Comune ai sensi del comma 4.1 è applicata ai fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.»

7. All'art. 9-*ter* della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Per un unico alloggio non locato o concesso in comodato d'uso gratuito, incluse le relative pertinenze della categoria catastale A, escluse le abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che percepiscono pensioni in base ad accordi internazionali con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia e iscritte alla previdenza di quello Stato, l'aliquota vigente nel rispettivo Comune (per le seconde case) è ridotta del 50 per cento.»

8. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 9-*ter* della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppresso.

9. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

«1. L'imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese, durante il quale il possesso dell'immobile si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali o maggiori a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.»

10. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Qualora per l'uso promiscuo di un'unica unità immobiliare siano applicabili più fattispecie previste dalla presente legge o dal regolamento comunale, l'unità immobiliare deve essere tassata interamente prendendo a riferimento l'uso prevalente in termini di superficie utile espressa in metri quadrati.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2025

Tabelle A, B, C

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 5.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, una spesa massima di 200.000.000,00 di euro per l'anno 2025, una spesa massima di 125.000.000,00 di euro per l'anno 2026 e una spesa massima di 125.000.000,00 di euro per l'anno 2027.

2. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, la determinazione degli importi per ciascun ambito di contrattazione viene effettuata dalla Giunta provinciale in sede di definizione degli obiettivi programmatici ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 6.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:



2025	226.752.493,17	
2026	200.359.626,97	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2027	193.217.791,03	
2025	181.908.772,76	
2026	151.038.717,17	b) Fondo per gli investi- menti (Progr. 1801):
2027	142.933.300,72	
2025	11.500.000,00	
2026	7.500.000,00	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2027	5.500.000,00	
2025	308.800,00	
2026	308.800,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
2027	308.800,00	
2025	0,00	
2026	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
2027	0,00	

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 253.252.345,88 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025, 191.263.251,41 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 e 881.578.230,56 euro a carico dell'esercizio finanziario 2027 derivanti dall'art. 4, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 21-bis, commi 5-quater, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis, 8, 9, 13-bis e 13-quater nonché l'art. 21-septiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, b) l'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

25R00105

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n. 12.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

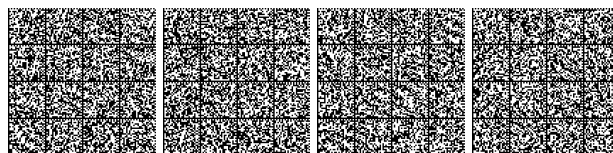
1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.117.103.650,37 e in termini di cassa per 9.926.968.811,05 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.675.430.739,45 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.504.744.366,36 euro.

4. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 50.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 100.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027.

5. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al fi-



nanziamento dei lavori collegati alle Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 83.495.746,97 euro per l'esercizio finanziario 2025 e nella misura di 29.237.219,62 euro per l'esercizio finanziario 2026. Di conseguenza, viene rimodulato quanto disposto per tali esercizi dal comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.117.103.650,37 euro e in termini di cassa per 9.926.968.811,05 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.675.430.739,45 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.504.744.366,36 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

25R00106

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

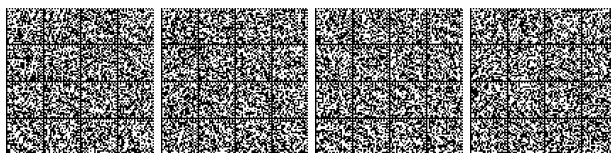
Art. 1.

Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, «Diritto allo studio universitario»

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono abrogate.

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, le parole: «entro sei anni dall'ultimazione del» sono sostituite dalle parole: «concluso un».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2025, in 110.000,00 euro per l'anno 2026 e in 110.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provve-



dimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio»

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. La Provincia può finanziare l'elaborazione di piani di attuazione dei Comuni, in particolare quelli volti a raggiungere gli obiettivi del Piano clima di dimezzare entro il 2030 e di azzerare entro il 2040 il consumo netto di nuovo suolo. L'ammontare e i criteri per il finanziamento sono stabiliti nell'accordo sulla finanza locale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.995.000,00 euro per l'anno 2025, in 1.995.000,00 euro per l'anno 2026 e in 1.995.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, «Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XIV Paralimpiadi invernali del 2026»

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-ter (Disposizioni particolari per l'organizzazione e misure di sostegno straordinario ai Comuni). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano può sostenere costi e spese in relazione all'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modifiche, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42.

2. La Provincia può stipulare accordi con i Comuni per individuare misure di sostegno al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'utilizzo degli impianti e dei beni mobili e immobili da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 e alle eventuali spese e minori entrate dei Comuni o dei loro concessionari causate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.720.000,00 euro per l'anno 2025, in 2.230.200,00 euro per l'anno 2026 e in 0,00 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 5.220.000,00 euro per l'anno 2025 e a 2.230.200,00 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi

provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027;

b) quanto a 500.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Alle spese di ricovero in strutture sociosanitarie a carico dei Comuni provvede il Comune in cui l'utente ha la residenza nel momento in cui inizia il ricovero in un servizio residenziale o la frequenza di un servizio semiresidenziale. Le eventuali spese di ricovero di persone con cittadinanza straniera ed apolidi in strutture sociali sono a carico del fondo sociale provinciale e sono assunte dall'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio la struttura è ubicata, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa in base a convenzioni internazionali.»

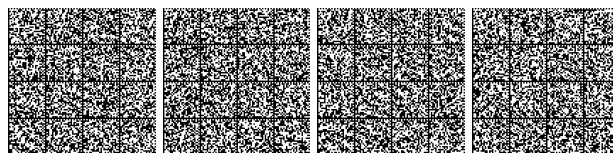
2. L'articolo 8-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8-bis (Procedura per la determinazione della retta dei servizi residenziali per anziani) — 1. Gli enti gestori di residenze per anziani determinano annualmente per ogni struttura, nel rispetto delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, la tariffa base a cui compartecipano l'ospite e i relativi nuclei familiari ai sensi del regolamento di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7-bis. Le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Prima della determinazione definitiva della tariffa base, gli enti gestori di cui al comma 1 trasmettono ai Comuni competenti la tariffa base calcolata e stabiliscono un termine, entro il quale i Comuni possono esprimere un parere. Se il Comune non esprime il proprio parere entro il termine stabilito, il silenzio è equiparato a un parere positivo.

3. L'ente gestore può applicare la nuova tariffa base se i pareri dei Comuni sono in maggioranza positivi.»

3. Il comma 3-bis dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è abrogato.



Art. 5.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, «Ordinamento forestale»

1. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 34-bis (*Fondo per le foreste*). — 1. È istituito il fondo per le foreste volto a sensibilizzare la popolazione in ordine all'importanza del bosco, soprattutto nella sua funzione protettiva e di *habitat*. Tale fondo consente inoltre la partecipazione finanziaria della cittadinanza al miglioramento delle foreste.

2. Il fondo per le foreste viene alimentato esclusivamente con risorse finanziarie versate da soggetti di diritto privato al bilancio della Provincia autonoma di Bolzano. Tali entrate straordinarie vengono destinate a spese di investimento ai sensi del presente articolo.

3. Le risorse finanziarie del fondo vengono impiegate esclusivamente nel territorio provinciale per progetti di interesse pubblico volti al ripristino di boschi di protezione, al rimboschimento, all'incremento della biodiversità, nonché al miglioramento degli *habitat*.

4. Gli ispettorati forestali elaborano le proposte di progetto finanziabili sulla base di criteri relativi alla gestione del bosco protettivo, ragioni fitosanitarie o esigenze idrogeologiche, a prescindere dalla proprietà del terreno.

5. Chi finanzia un progetto non acquisisce alcun diritto sui certificati di CO₂ e sui crediti di carbonio, che restano nella titolarità del proprietario del terreno su cui vengono realizzati i progetti finanziati tramite il fondo per le foreste.

6. La ripartizione competente in materia di foreste pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni sull'impiego delle risorse finanziarie e sull'avanzamento dei lavori e, dopo il completamento del progetto, la documentazione completa dei lavori eseguiti.»

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Dopo il comma 17-bis dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«17-ter. Le graduatorie dei concorsi per il personale docente, banditi nell'anno scolastico 2023/2024 con decreto del direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana, sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. Per l'assunzione a tempo indeterminato è necessario il possesso della relativa abilitazione all'insegnamento che i docenti che hanno superato il concorso possono conseguire entro due anni dall'approvazione della graduatoria definitiva.»

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«c) i parametri tecnici, ambientali e, laddove possibile, i parametri economici che i prodotti ottenuti dal trattamento devono rispettare al fine di agevolare il procedimento amministrativo volto all'emissione dei pareri caso per caso, definendo le tipologie di rifiuto, i metodi di recupero necessari per ottenere prodotti che cessano di essere qualificati come rifiuti (EOW) nel rispetto dei principi e indirizzi dell'Unione Europea, dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti ministeriali emanati a livello statale. Si applica la normativa sui rifiuti fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti.»

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 27-bis (*Disposizioni per il personale amministrativo assegnato al Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano*) — 1. In caso di assenza o impedimento il Segretario/la Segretaria generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano è sostituito/sostituita dalla persona responsabile dell'ufficio per il processo di cui all'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186.»

2. Nel comma 1 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: «nella misura di 18.950 posti» sono inserite le parole: «e al 1° settembre 2025 nella misura di 19.150 posti».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.666.666,66 euro per l'anno 2025, in 11.000.000,00 euro per l'anno 2026 e in 11.000.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»

1. Nel comma 4 dell'articolo 48 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: «all'autorizzazione, all'esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qua-



lità del servizio e ai reclami» sono sostituite dalle parole: «all'esposizione del contrassegno o alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è abrogata.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, «Disciplina del controllo sul collocamento»

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, è aggiunto il seguente periodo: «La commissione decide sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti sanzionatori disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai sensi dell'articolo 21, commi 10 e 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 35, comma 3-ter, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche.»

2. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 3 e il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, «Interventi di politica attiva del lavoro»

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:

«2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro e attraverso il servizio di mediazione al lavoro, che offre orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego e promuove interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di cittadine e cittadini residenti o domiciliati in provincia di Bolzano, con particolare riguardo a giovani, donne, disoccupate e disoccupati di lunga durata, persone con disabilità e persone soggette a emarginazione sociale.»

2. Dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*j)* organizzare o sostenere iniziative al di fuori della provincia con lo scopo di reclutare personale qualificato;

k) organizzare iniziative con lo scopo di integrare la popolazione inattiva sul mercato del lavoro.»

3. Nel comma 1 dell'articolo 3-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: «dalla Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «con regolamento di esecuzione».

4. La rubrica del capo I del titolo III della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito: «Ripartizione Servizio mercato del lavoro».

5. Nell'articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: «ripartizione provinciale lavoro» sono sostituite dalle parole «ripartizione competente in materia di lavoro».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il servizio di mediazione al lavoro è svolto dai Centri di mediazione lavoro che a tal fine possono collaborare anche con altre strutture pubbliche e private presenti sul territorio. L'articolazione dei Centri di mediazione lavoro e delle relative sedi garantisce la copertura dell'intero territorio provinciale e l'attuazione capillare degli interventi.»

7. Nell'articolo 33-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: «Ripartizione provinciale lavoro» sono sostituite dalle parole: «ripartizione competente in materia di lavoro» e le parole: «Ripartizione Lavoro» sono sostituite dalle parole:

«ripartizione competente in materia di lavoro».

8. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:

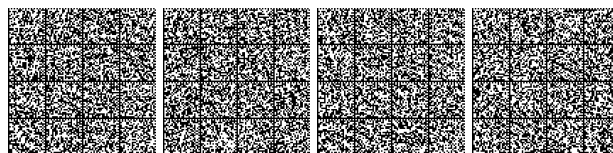
«1. Nell'ambito del servizio di mediazione al lavoro vengono promosse e attuate misure di consulenza e informazione, orientamento professionale, formazione e riqualificazione, tirocinio, analisi dei fabbisogni di personale, ricerca e selezione di personale e ogni altra misura di politica attiva del lavoro che possa favorire l'incrocio di domanda e offerta sul mercato del lavoro.»

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

«3-bis. Le persone disoccupate, anche se non beneficiarie di misure di sostegno al reddito, prese in carico dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai fini dell'avviamento al lavoro, sono tenute a collaborare attivamente, presenziando alle convocazioni e agli appuntamenti stabiliti, cercando attivamente lavoro e partecipando alle misure di politica attiva del lavoro concordate, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa vigente ovvero la perdita dello stato di disoccupazione per mancato manifesto interesse. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 3-bis sono definite le fattispecie che configurano il mancato manifesto interesse che comporta la revoca dello stato di disoccupazione.

3-ter. Avverso i provvedimenti di revoca dello stato di disoccupazione di cui al comma 3-bis disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di controllo sul collocamento istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49.»

10. Nel comma 1 dell'articolo 35-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, dopo le parole: «posta elettronica» è inserita la parola: «ordinaria».



Art. 12.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica»

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

«2. L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o a chi ne fa le veci un contributo spese per i pasti delle bambine e dei bambini; la quota massima del contributo viene fissata dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni sulla base degli accordi di cui al comma 1.»

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12, «Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari»

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12, sono soppresse le parole: «Per gli anni 2023 e 2024».

2. Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2025, in 50.000,00 euro per l'anno 2026 e in 50.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, «Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo»

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, dopo le parole: «assume personale operaio» sono inserite le parole: «nonché impiegatizio».

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica»

1. Dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene accertato che il consorzio di bonifica non esegue attività di bonifica in maniera sufficiente, la Giunta provinciale può di-

sporre su richiesta o d'ufficio la trasformazione di un consorzio di bonifica in un consorzio di miglioramento fondiario.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, «Legge provinciale per le attività culturali»

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, le parole: «e artistica» sono sostituite dalle parole: «, artistica e cinematografica nonché l'attività giovanile scolastica ed extrascolastica».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

«2. Alle condizioni di cui al comma 3 la Provincia partecipa ai seguenti enti culturali:

- a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;
- b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;
- c) Fondazione Museion;
- d) Teatro Stabile di Bolzano;
- e) Vereinigte Bühnen Bozen;
- f) Teatro e Kurhaus di Merano;
- g) Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti;
- h) Fondazione Tinne;
- i) Fondazione per il sostegno del sistema educativo della Direzione Istruzione e Formazione tedesca;
- j) Scuola per il documentario, la televisione e i new media Zelig.»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per promuovere la collaborazione strutturata tra istituti scolastici, centri giovanili e realtà aziendali e garantire un sistema educativo integrato, orientato alla formazione di competenze civiche, culturali, professionali e al contrasto della dispersione scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire una fondazione per realizzare poli educativi territoriali assieme a organizzazioni giovanili in lingua italiana che gestiscono più di uno spazio giovanile o culturale e che hanno esperienza nella gestione di progetti con le scuole.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 450.000,00 euro per l'anno 2025, in 900.000,00 euro per l'anno 2026 e in 900.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.



Art. 17.

Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale»

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «, nonché l'approvazione di atti amministrativi dell'Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è soppressa.

3. Nel comma 3 dell'articolo 15-bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: «La Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «La ripartizione competente in materia di salute».

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, «Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale»

1. Nel comma 2 dell'articolo 9-ter della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «per l'approvazione, che deve avvenire».

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Nel comma 5-ter dell'articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, il numero: «2024» è sostituito con il numero: «2027».

Art. 20.

Intervento straordinario a sostegno del reddito

1. A decorrere dall'anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico annuale, in un'unica soluzione, a titolo assistenziale ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Esso spetta alle persone in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in provincia di Bolzano;

b) aver compiuto il 65° anno di età;

c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione estera, sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993,

n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi.

2. Il sussidio di cui al comma 1 non costituisce un'entrata nel calcolo della situazione economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30. Il sussidio non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall'INPS.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando quanto previsto al comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1.

4. Nei casi di accertata indebita percezione si applica la revoca della parte del sussidio indebitamente percepito; l'importo corrispondente deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione senza applicare la sanzione amministrativa.

5. Per la gestione della misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l'INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso al sussidio e di erogazione dello stesso nonché l'onere a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio.

6. Ai centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle società di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che hanno sede operativa nella provincia di Bolzano, spetta un compenso per la consulenza ai beneficiari del sussidio di cui al comma 1, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 41.300.000,00 euro per l'anno 2025, in 41.300.000,00 euro per l'anno 2026 e in 41.300.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 21.

Ippodromo di Merano

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di valorizzazione e rilancio dell'ippodromo di Merano e al fine di assicurarne la permanenza tra gli impianti di interesse nazionale per le competizioni ippiche a ostacoli, grazie al mantenimento dei necessari livelli qualitativi, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre un finanziamento pari a 200.000,00 euro annui per il triennio 2025-2027 al soggetto concessionario della gestione dell'impianto.



2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2025, in 200.000,00 euro per l'anno 2026 e in 200.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, «Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale»

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali. La quota di contributo non finanziata dalla Provincia autonoma di Bolzano può anche del tutto o in parte essere coperta dai Comuni territorialmente competenti.»

Art. 23.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 8, 13, 16, 20 e 21, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 49.

Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 15 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario»);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;

Considerato quanto segue:

1. È opportuno semplificare la tipologia delle attività autorizzabili, prevedendone solo due tipi: l'attività di trasporto sanitario di base, da una parte, e l'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato dall'altra;

2. Si evidenzia, infatti, che le differenze tra attività di trasporto sanitario di primo soccorso e trasporto sanitario di soccorso avanzato non dipendono tanto dalle caratteristiche proprie del soggetto autorizzato – i mezzi di trasporto sono gli stessi, così come il numero e la qualifica dei soccorritori – quanto dalle scelte aziendali in merito all'integrazione dell'equipaggio dei soccorritori con il proprio personale sanitario;

3. In considerazione delle difficoltà incontrate nell'adeguamento ai nuovi requisiti fissati dal d.p.g.r. 46/R/2021, è necessario prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di adeguamento fissato dall'art. 8, comma 1, del suddetto regolamento in scadenza al 18 dicembre 2024;

4. Per avere un quadro più chiaro delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla previgente normativa, è opportuno altresì prevedere che questi ultimi, nel termine più ravvicinato del 31 marzo 2025, trasmettano



agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) competenti una dichiarazione nella quale specificano quali tipologie di attività di trasporto sanitario svolgono tra quelle individuate dal novellato art. 2 della l.r. n. 83/2019;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso. Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 83/2019

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:

a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);

b) trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. trasporti n. 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali).».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 83/2019 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato possono svolgere anche l'attività di trasporto sanitario di soccorso di base.».

Art. 2.

Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso. Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 83/2019

1. L'art. 4 della l.r. n. 83/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso). — 1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:

a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;

b) un soccorritore di livello base.

2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato è costituita da:

a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;

b) un soccorritore di livello avanzato.

3. In relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso, le aziende unità sanitarie locali (USL) dispongono, nel rispetto della normativa vigente, che l'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di soccorso avanzato sia integrato con la presenza di un medico in rapporto di dipendenza, o convenzionale, con l'azienda USL, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza, oppure un infermiere in rapporto di dipendenza con l'azienda USL specificamente formato.

4. Qualora la composizione dell'equipaggio di cui al comma 2 sia integrata con un altro soccorritore di livello avanzato, la guida dell'ambulanza può essere affidata ad un autista in possesso dell'attestato di soccorritore di livello base.».

Art. 3.

Variazioni della tipologia di attività. Modifiche all'art. 9 della l.r. n. 83/2009

1. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 83/2019 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base, che intende svolgere anche l'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).».

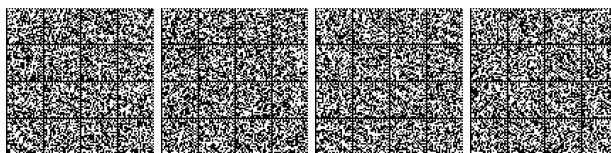
Art. 4.

Norme transitorie. Modifiche all'art. 15 della l.r. n. 83/2009

1. Al comma 1 dell'art. 15 della l.r. n. 83/2019 le parole: «, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. n. 83/2019 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti già autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamen-



to ai requisiti fissati con il regolamento medesimo, così come modificato ai sensi del comma 6-*bis*. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della l.r. n. 83/2009 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2 i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono la dichiarazione di adeguamento alla commissione di vigilanza e controllo di cui all'art. 10.».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 15 della l.r. n. 83/2019 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento attuativo di cui all'art. 6.».

Art. 5.

Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto di cui all'art. 2. Inserimento dell'art. 15-bis nella l.r. n. 83/2019

1. Dopo l'art. 15 della l.r. n. 83/2019 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis* (*Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto di cui all'art. 2*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 3, entro il 31 marzo 2025, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle elencate all'art. 2, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario).

2. Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l'autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante.

3. Il provvedimento, che sostituisce tutti gli atti autorizzatori adottati in precedenza, è immediatamente trasmesso al soggetto interessato, alla commissione di vigilanza e controllo ed alla struttura regionale competente.».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il comma 1 dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario»), è abrogato.

Art. 7.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 novembre 2024

GIANI

(*Omissis*)

24R00404

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 50.

Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 18 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 38/2002, al fine di promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, prevede la concessione di un contributo annuale in favore di specifici soggetti per la messa in atto di iniziative concernenti:

a) la realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;

b) la raccolta, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario e archivistico;

c) la realizzazione di attività didattica per le scuole.



2. È opportuno, al fine di dare maggiore stabilità alla programmazione di tali iniziative da parte dei soggetti individuati dalla normativa regionale, quali l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, la Fondazione «Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della memoria toscana», la Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza e gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, determinare, con la presente legge, l'importo del contributo annuale destinato all'attuazione delle sopracitate iniziative;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Soggetti
Modifiche all'art. 2 della l.r. 38/2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere, dall'anno 2025, il contributo annuale in favore dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), corrisponde rispettivamente, a 250.000,00 euro, 90.000,00 euro, 20.000,00 euro e 210.000,00 euro.».

Art. 2.

Norma finanziaria
Modifiche all'art. 10 della l.r. 38/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 38/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1-bis, la cui spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2025 per un importo annuo pari a complessivi euro 570.000,00, si fa fronte con le risorse già disponibili nella Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025 e 2026. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi al 2026 si fa fronte, per il medesimo importo annuo, pari ad euro 570.000,00 con le successive leggi di bilancio.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 novembre 2024

GIANI

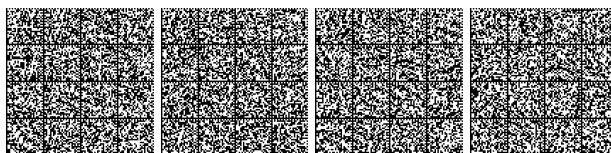
(Omissis).

24R00405

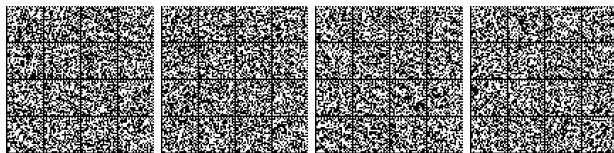
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-031) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

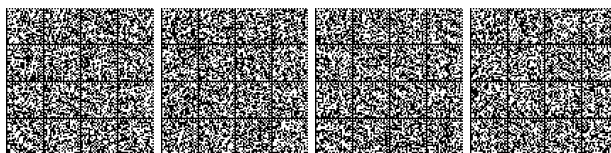
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 8 0 2 *

€ 3,00

